SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 luglio 2016

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2016.

Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede lo svolgimento con cadenza annuale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei tempi di realizzazione del predetto censimento permanente, con cadenza annuale, della popolazione e delle abitazioni;

Visto l'art. 3, comma 2 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dello stesso articolo la disciplina dei contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (Anncsu), degli obblighi e delle modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, delle modalità di accesso all'Anncsu da parte dei soggetti autorizzati, nonché dei criteri di interoperabilità dell'Archivio con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale dispone che «agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività preparatorie all'introduzione del censimento permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonché delle attività di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e proroga al 31 dicembre 2015 il termine di cui al comma 4 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che consente all'Istat, agli enti e agli organismi pubblici, indicati nel Piano generale di censimento, di avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate;

Visto l'art. 15, comma 1, lettere *b)* ed *e)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che individua, fra i compiti dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), quello di provvedere all'esecuzione di censimenti e quello di predisporre le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale;

Visto il regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2011, recante «Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici» e tenuto conto delle banche dati geotopografiche già costituite o in fase di realizzazione presso i comuni, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2016, concernente le modalità di funzionamento della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con cui l'onorevole dott.ssa Maria Anna Madia è stato nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014, con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentito l'Istituto nazionale di statistica;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 14 aprile 2016;

Decreta:

Art. 1.

Tempi di realizzazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

1. Al fine di definire la metodologia di indagine, i contenuti, le tempistiche e le modalità di rilascio dei dati del censimento permanente, entro il 31 dicembre 2017 l'Istat effettua le attività preparatorie di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi comprese le indagini pilota e le sperimentazioni necessarie all'introduzione dello stesso censimento, nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall'art. 50, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Per lo svolgimento del censimento permanente, l'Istat utilizza metodi statistici in conformità dei criteri tecnici previsti dall'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Il primo ciclo di indagini campionarie è completato dall'Istat per il rilascio dei dati relativi al 2021.

Art. 2.

Attività funzionali al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

1. Per le esigenze connesse allo svolgimento del censimento permanente della popolazione, ciascun comune gestisce e aggiorna il piano topografico e il piano ecografico con riferimento al territorio di propria competenza e ne assicura l'adozione per gli adempimenti di competenza, con particolare riguardo alle funzioni di anagrafe e di stato civile.

2. Mediante istruzioni tecniche, l'Istat definisce tempi e modalità operative per l'aggiornamento dei piani topografici ed ecografici e convalida la conformità degli aggiornamenti effettuati rispetto a quanto specificato nelle istruzioni tecniche emanate.

3. Con riferimento e nell'ambito della formazione del piano ecografico, il comune assegna a ciascuna area di circolazione una propria distinta denominazione nonché un numero civico progressivo a ciascun accesso ad essa appartenente secondo le direttive tecniche emanate dall'Istat e volte a rendere massima l'identificabilità dell'area di circolazione cui il nome si riferisce e dei numeri civici ad essa appartenenti.

Art. 3.

Definizioni relative all'Anncsu

1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) Anncsu: Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane;

b) piano topografico: ripartizione del territorio comunale in località e sezioni di censimento, come definite dall'Istat ai sensi del Capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

c) piano ecografico: informazioni sulle aree di circolazione presenti nel territorio comunale, ovvero su ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità e su ciascun numero civico ad essa appartenente;

d) area di circolazione: ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità;

e) specie dell'area di circolazione: denominazione urbanistica generica che identifica la tipologia di area di circolazione (via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, lungomare, campiello, salita e simili);

f) denominazione dell'area di circolazione: indica il nome proprio assegnato a ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla circolazione;

g) area di circolazione urbana: ogni porzione di area di circolazione, contenuta in un centro abitato o nucleo abitato o località produttiva, come delimitata dalle basi territoriali approvate dall'Istat e intesa come ripartizione del territorio di ciascun comune in sezioni di censimento e località, nonché ogni porzione di area di circolazione, esterna ai centri, ai nuclei abitati e alle località produttive come sopra definiti, dalla quale si abbia accesso a una o più abitazioni, fabbricati o altri immobili destinati o meno all'esercizio di attività professionali o produttive;

h) stradario comunale: elenco delle aree di circolazione urbana di ciascun comune di cui al regolamento anagrafico della popolazione residente;

i) indirizzario comunale: elenco dei numeri civici appartenenti a ciascuna area di circolazione urbana, comprensivo dell'indicazione della sezione di censimento.

Art. 4.

Istituzione dell'Anncsu

1. L'Anncsu, realizzato dall'Istat e dall'Agenzia delle entrate, costituisce, dalla data di attivazione, il riferimento nazionale per gli stradari e indirizzari comunali, fatta salva la normativa vigente in materia di bilinguismo e di uso delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute per i comuni situati nella regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nelle province autonome di Trento e Bolzano. L'aggiornamento dell'Anncsu è di competenza dei comuni che si possono avvalere della regione o della provincia autonoma, quale intermediario infrastrutturale tra il livello centrale e locale, previa sottoscrizione di specifici accordi di servizio tra regione, Istat, Agenzia delle entrate e comuni, per i servizi di cui all'art. 8, comma 2, in particolare per le regioni che hanno implementato sistemi di interoperabilità tra sistemi centrali e regionali in ambito catastale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento degli adempimenti connessi, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
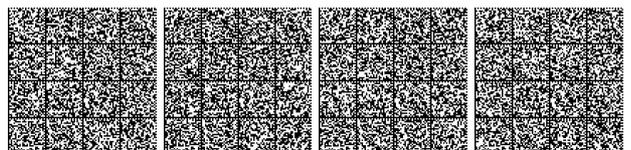
2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, l'Istat e l'Agenzia delle entrate realizzano l'infrastruttura tecnologica dell'Anncsu. Nei successivi sessanta giorni ciascun comune comunica il nominativo e i riferimenti del responsabile preposto alla tenuta dello stradario e indirizzario comunale, abilitato alle funzionalità di inserimento e di modifica dei dati, utilizzando gli appositi servizi messi a disposizione nell'Anncsu. La successiva designazione di un nuovo responsabile o la variazione dei riferimenti del responsabile già nominato sono comunicate entro sessanta giorni.

Art. 5.

Dati contenuti nell'Anncsu

1. L'Anncsu contiene:

a) le informazioni relative a specie, denominazione e codifica di ciascuna area di circolazione urbana;

b) le informazioni relative alla lista, codifica, georiferimento dei numeri civici ad essa appartenenti, nonché il codice identificativo unico nazionale di ciascuna area di circolazione urbana.

2. L'elenco dettagliato delle variabili e delle loro definizioni è stabilito da una o più istruzioni tecniche adottate dall'Istat d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentita l'ANCI, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Modalità di conferimento dei dati e attivazione dell'Anncsu

1. I dati degli stradari e indirizzari comunali sono conferiti all'Anncsu secondo le modalità di seguito indicate:

a) l'Istat mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati degli stradari e indirizzari rilevati a livello comunale nel corso del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni;

b) l'Agenzia delle entrate inserisce i dati di cui alla lettera *a)* nell'infrastruttura tecnologica dell'Anncsu;

c) i comuni provvedono, ove necessario e secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Istat, sentita l'ANCI, con istruzioni tecniche, a integrare e modificare le informazioni contenute nell'Anncsu con quelle del proprio stradario e indirizzario, certificandone l'accuratezza e la completezza;

d) per i comuni situati nella regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nelle province autonome di Trento e Bolzano l'infrastruttura tecnologica di cui al comma 1, lettera *b)*, garantisce che i dati degli stradari e degli indirizzi siano riportati nel rispetto della normativa vigente in materia di bilinguismo e di uso delle lingue delle minoranze linguistiche, in conformità a quanto previsto dall'art. 13.

2. L'attivazione dell'Anncsu avviene, per ciascun comune, a completamento delle attività di cui al comma 1.

3. Le date di attivazione dell'Anncsu per ciascun comune sono pubblicate sui siti istituzionali dell'Istat e dell'Agenzia delle entrate.

4. L'Anncsu recepisce le variazioni dello stradario ed indirizzario di ciascun comune successive alla data di attivazione e ne conserva l'indicazione.

Art. 7.

Obblighi dei comuni

1. I comuni conferiscono i dati richiesti secondo quanto stabilito all'art. 6, comma 1, lettera *c)*.

2. I comuni aggiornano le informazioni contenute nell'Anncsu entro il mese successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento di costituzione di un'area di circolazione ovvero di variazione della specie, denominazione e numerazione civica di una o più aree di circolazione, secondo le modalità stabilite dall'Istat con istruzioni tecniche.

3. A decorrere dalla data di attivazione dell'Anncsu di cui all'art. 6, comma 2, il comune utilizza nell'ambito delle attività di competenza esclusivamente i dati presenti nell'Anncsu.

Art. 8.

Servizi resi disponibili dell'Anncsu ai comuni

1. Al fine di consentire la gestione dei dati di propria competenza, attraverso l'Anncsu sono resi disponibili ai comuni i seguenti servizi:

a) comunicazione e modifica del responsabile;

b) certificazione dei dati del proprio stradario ed indirizzario;

c) inserimento, modifica ed aggiornamento dei dati del proprio stradario ed indirizzario;

d) verifica della rispondenza di indirizzi ai requisiti tecnici stabiliti dall'Istat;

e) consultazione puntuale e massiva dei propri dati.

2. I servizi di cui al comma 1 comprendono il servizio per l'interoperabilità tra l'Anncsu e le banche dati comunali, nel rispetto delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 9.

Servizi di accesso all'Anncsu

1. Attraverso l'Anncsu sono resi disponibili ai soggetti di cui all'art. 10 i seguenti servizi:

a) consultazione ed estrazione di dati;

b) verifica della rispondenza degli indirizzi a quelli contenuti nell'Anncsu;

c) verifica della rispondenza degli indirizzi ai requisiti tecnici stabiliti dall'Istat.

2. L'Istat e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità e tempi di erogazione di ulteriori tipi di servizi resi dall'Anncsu, dandone comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.
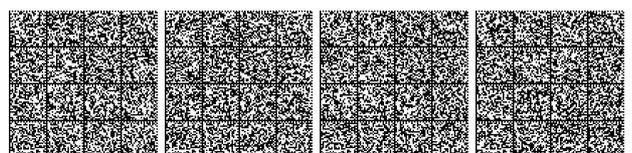
Art. 10.

Accesso ai servizi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2, l'Anncsu garantisce l'erogazione dei servizi di interoperabilità con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i gestori dei servizi postali possono accedere ai servizi di cui all'art. 9, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, in coerenza con le modalità e le specifiche tecniche previste all'art. 11.

3. I soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2 possono accedere al servizio di consultazione ed estrazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)*.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 accedono ai servizi secondo le modalità e le specifiche tecniche previste all'art. 11.

Art. 11.

Specifiche tecniche

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Istat e l'Agenzia delle entrate, sentita l'ANCI, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, definiscono con provvedimento interdirigenziale e pubblicano sui rispettivi siti istituzionali le specifiche tecniche e le modalità di accesso ai servizi erogati dall'Anncsu. Le eventuali variazioni sono rese note con le medesime modalità almeno quattro mesi prima della loro efficacia.

Art. 12.

Comunicazione e trattamento dei dati

1. Ai dati raccolti nell'effettuazione delle attività di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e alle informazioni raccolte ai fini della gestione dell'Anncsu si applicano gli articoli 8, 9 e 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Le operazioni previste dal presente decreto che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale (allegato A3 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 13.

Comunicazione e trattamento dei dati

1. Restano salve per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per le Province autonome di Trento e Bolzano, le competenze in materia di toponomastica, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo e sull'uso delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute, con particolare riguardo alle specie e alle denominazioni delle aree di circolazione di cui all'art. 3, comma 1, lettere *e)* e *f)*, attribuite in lingua diversa dall'italiano.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri, Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1795

16A05238

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2016.

Monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 709 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il comma 710 dell'art. 1 della predetta legge n. 208 del 2015 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732, relativi all'attuazione dei patti regionalizzati e del patto orizzontale nazionale;

Visto il comma 711 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che ai fini della determinazione del predetto saldo di riferimento prevede che le entrate finali sono quelle

ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio;

Visto il secondo periodo del citato comma 711 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, limitatamente all'anno 2016, prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

Visto il comma 719 dell'art. 1 della predetta legge n. 208 del 2015, che prevede che per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 709 a 713, dal comma 716 e dai commi da 719 a 734 del medesimo art. 1 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, dispone che le città metropolitane, le province e i comuni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710 del citato art. 1, con tempi e modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il quale prevede che per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione conclusi entro il 1° gennaio 2016, le regole del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017;

Visto il comma 20 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che per l'anno 2016 esclude dalle entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734 del medesimo articolo le entrate connesse al contributo attribuito ai comuni, di complessivi 390 milioni di euro, da ripartire, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il comma 441 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che prevede, per l'anno 2016, l'esclusione dal saldo individuato ai sensi del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'art. 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese, nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di cui al citato comma 710 è determinato dalla Regione Emilia-Romagna nel limite di 12 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna regione. Entro il 30 giugno 2016, le medesime regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati gli importi delle esclusioni;

Visto il comma 713 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che, per l'anno 2016, prevede l'esclusione, dal saldo individuato ai sensi del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 aprile 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2016, che, in attuazione del citato comma 713 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, individua gli enti beneficiari, nonché i relativi importi, dell'esclusione dal saldo di cui al comma 710 delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito;

Visto il comma 716 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che, per l'anno 2016, prevede l'esclusione, dal saldo individuato ai sensi del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 aprile 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2016, che, in attuazione del citato comma 716 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, individua gli enti beneficiari, nonché i relativi importi, dell'esclusione, dal saldo di cui al comma 710, delle spese sostenute per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito;

Visto il comma 750 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, per l'anno 2016, prevede l'esclusione, nel limite massimo di 3 milioni di euro, dal saldo individuato ai sensi del comma 710, delle spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il comma 712 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, a decorrere dall'anno 2016, prevede che al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto

del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione;

Considerato che il prospetto concernente la verifica dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali, da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione 2016-2018 è stato approvato dalla Commissione ARCONET nella seduta del 20 gennaio 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 28 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del 1° marzo 2016, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016;

Visti i commi da 728 a 731 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che prevedono l'applicazione del meccanismo dei «patti regionalizzati», orizzontale e verticale, mediante i quali le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa;

Visto, in particolare, l'ultimo periodo del comma 730 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che prevede che gli spazi finanziari attribuiti nell'ambito del patto regionalizzato e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710;

Visto il comma 732 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che prevede l'applicazione del meccanismo del «Patto orizzontale nazionale», mediante il quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato redistribuisce gli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale allo scopo di sostenere gli impegni di spesa in conto capitale destinati agli investimenti ed esclusivamente per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo dei «patti regionalizzati» di cui ai commi da 728 a 731 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015;

Visto il comma 733 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che prevede, qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, che il Ministro dell'economia e della finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, proponga adeguate misure di contenimento della predetta spesa;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 719, della legge n. 208 del 2015, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono definiti i tempi e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti degli enti locali relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 giugno 2016;

Decreta:

Articolo unico

1. Le città metropolitane, le province e i comuni, in applicazione del comma 719 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti nell'allegato che è parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun periodo, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2016

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO

Monitoraggio del nuovo saldo di Finanza Pubblica

Il presente allegato definisce i tempi, le modalità e i modelli di rilevazione del monitoraggio degli adempimenti, da parte degli enti locali, relativi a quanto disposto dal comma 20, comma 441, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, dell'art. 1, della legge n. 208 del 2015, ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. Istruzioni generali

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

A.2. Creazione di nuove utenze e/o variazione di utenze già in uso

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web del pareggio di bilancio
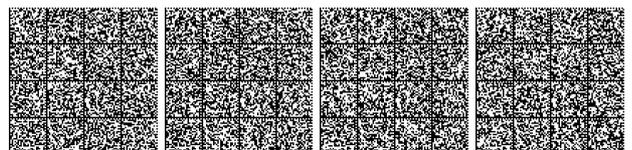
A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto

B. Istruzioni per la compilazione del modelli MONIT/16 per le città metropolitane, le province ed i comuni

B.1. Sezione 1 del modello MONIT/16: saldo tra entrate finali e spese finali

B.1.1 Specifiche sulla Sezione 1 del modello MONIT/16

B.2. Sezione 2 del modello MONIT/16: informazioni aggiuntive utili per la finanza pubblica

C. Alcune precisazioni

C.1 Variazioni dell'obiettivo di saldo 2016 connesse ai Patti di solidarietà 2014/2016: allegato VAR/PATTI/16

C.2 Rispetto del vincolo di destinazione degli spazi finanziari acquisiti mediante i patti di solidarietà 2016

C.3 Fondo pluriennale vincolato

D. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica

D.1. Entrate connesse al contributo ai comuni di complessivi 390 milioni di euro

D.2 Spese sostenute dai comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

D.3 Spese per gli interventi di edilizia scolastica

D.4 Spese per interventi di bonifica ambientale

D.5 Spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah

E. Verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016

A. Istruzioni generali

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

Per il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali e per acquisire elementi informativi utili per le esigenze della finanza pubblica, le città metropolitane, le province ed i comuni trasmettono il modello MONIT/16, allegato al presente decreto, riferito al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016 e al 31 dicembre 2016, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo semestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del saldo finale di competenza, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I dati richiesti devono essere espressi in migliaia di euro.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio http://www.rgs.mef.gov.it - Sezione «Pareggio bilancio e Patto stabilità».

A.2. Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web dedicata al patto di stabilità interno, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio sino a quando l'ente non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

Per la variazione o la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, si rinvia all'allegato ACCESSO Web/16 - Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica consultabile nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio, all'indirizzo web http://www.rgs.mef.gov.it - Sezione «Pareggio bilancio e Patto stabilità».

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web del pareggio di bilancio

Le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema web dedicato al pareggio di bilancio, sono disponibili nell'allegato ACCESSO Web/16 - Modalità di accreditamento e modifica anagrafica consultabile all'indirizzo web: http://www.rgs.mef.gov.it - Sezione «Pareggio bilancio e Patto stabilità».

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto

Si segnala che, riguardo ai criteri generali concernenti la gestione del nuovo saldo di finanza pubblica, le città metropolitane, le province e i comuni possono far riferimento alla circolare n. 5 del 10 febbraio 2016 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato visionabile sul sito: http://www.rgs.mef.gov.it - Sezione «Pareggio bilancio e Patto stabilità». Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

a) pareggio@mef.gov.it per gli aspetti generali e applicativi del nuovo saldo di finanza pubblica;

a) assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO Web/16 consultabile all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/ - Sezione «Pareggio bilancio e Patto stabilità.). Per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8-13/14-18;

b) igop.segr.rgs@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa in materia di nuovo saldo di finanza pubblica;

c) ediliziascolastica@pec.governo.it e scuole@governo.it per i chiarimenti in merito all'esclusione degli interventi di edilizia scolastica;

d) segreteria.italiasicura@governo.it per i chiarimenti in merito agli interventi di bonifica ambientale alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche.

B. Istruzioni per la compilazione del modello MONIT/16 per le città metropolitane, le province ed i comuni

Per il monitoraggio degli andamenti del saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria relativo all'anno 2016, previsto dalla legge di stabilità 2016, è stato predisposto l'allegato modello MONIT/16, che risulta articolato in due sezioni.

La Sezione 1 riguarda il saldo finale di competenza finanziaria, articolato nelle voci che concorrono alla sua formazione, con riferimento alle previsioni di competenza 2016 (colonna a della Sezione 1), ai dati gestionali relativi agli accertamenti di entrate ed agli impegni di spesa, nonché agli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (colonna b della Sezione 1), rilevati a tutto il periodo di riferimento (30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2016).

La Sezione 2, da compilare a cura dell'ente ai soli fini conoscitivi, riguarda informazioni utili per la finanza pubblica concernenti alcune voci del bilancio di previsione 2016 - 2018, nonché la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015.

Al fine di poter accedere al modello MONIT/16 occorre utilizzare la funzione «Acquisizione/Variazione Modello», selezionare il nome del modello, il periodo di riferimento (giugno/settembre/dicembre) e cliccare sul pulsante «Conferma».

In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore richiamando dal Menu Funzionalità «Gestione modello», presente nella maschera principale dell'applicativo web del pareggio di bilancio, la funzione di «Acquisizione/Variazione Modello», cliccando successivamente sul pulsante «SALVA» per il salvataggio delle modifiche effettuate.

B.1 Sezione 1 del modello MONIT/16: saldo tra entrate finali e spese finali

La Sezione 1 è articolata in due colonne che accolgono, rispettivamente, i dati previsionali (colonna a - «Previsioni di competenza 2016») e i dati gestionali o di risultato (colonna b - «Dati gestionali»), necessari per la verifica del rispetto del saldo, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la cui somma è evidenziata nella voce «*H)*» del prospetto), e le spese finali (titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio, la cui somma è evidenziata nella voce «*N)*» del prospetto), al netto delle esclusioni previste dalle altre disposizioni vigenti (segnatamente, dai commi 20, 441, 713, 716 e 750 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016).

Per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente e in c/capitale), di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (evidenziato nelle voci «*A)*», «*B)*»,» I2)» e «L2)»).

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica a preventivo (colonna (a)), gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (evidenziati nelle voci «I3)», «I4)», «I5)», «L3)», «L4)») non vengono considerati tra le spese finali e, pertanto, sono portati in detrazione dei titoli 1 e 2 delle spese finali, mentre la colonna (b), riferita ai dati gestionali (accertamenti e impegni), non considera tali voci, non essendo gli stanziamenti dei predetti fondi oggetto di impegno.
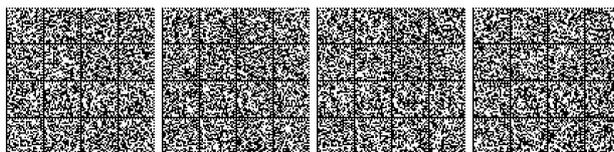
In particolare, con la colonna (a) sono acquisite le informazioni relative alle previsioni di competenza finanziaria per le voci determinanti il suddetto saldo desunte dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 1, comma 712, della legge di stabilità 2016 (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011 - Bilancio di previsione denominato «Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica»), nonché i dati previsionali assestati e definitivi per l'anno 2016 desunti dall'aggiornamento obbligatorio del predetto prospetto a seguito delle variazioni di bilancio deliberate nel corso dell'esercizio (*cfr.* paragrafo C.2 - Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 5/2016). Le voci riguardanti le previsioni di competenza di cui alla colonna (a) sono compilate facendo riferimento:

I° monitoraggio al 30 giugno 2016: previsioni iniziali di competenza finanziaria;

II° monitoraggio al 30 settembre 2016: previsioni assestate alla data del 30 settembre 2016;

III° monitoraggio al 31 dicembre 2016: previsioni definitive.

Con la colonna (b) sono acquisite le informazioni finanziarie relative ai dati gestionali (accertamenti, impegni e stanziamenti concernenti il fondo pluriennale vincolato) che rilevano ai fini della verifica del rispetto del saldo finale di competenza, cumulate a tutto il periodo di riferimento (ovvero al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre 2016). I dati utili sono quelli desunti dalle scritture contabili e, con riferimento all'ultimo monitoraggio, quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Come stabilito dall'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, il saldo finale (voce «*O)*» del prospetto) è il differenziale tra le entrate finali e le spese finali, comprensivo delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente e c/capitale), di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente da debito.

Il prospetto consente di verificare, a preventivo e a consuntivo, il rispetto dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria. Il saldo è rispettato se la differenza tra le entrate finali e le spese finali di cui alla voce «*O)*» è pari o superiore all'obiettivo posto pari a 0, ovvero all'obiettivo rideterminato in applicazione dei patti di solidarietà 2016 (patto regionalizzato e patto orizzontale nazionale), cui devono aggiungersi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali, così come espressamente previsto dal comma 707 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (sulla verifica dei risultati conseguiti si rinvia al paragrafo *E)*.

Al fine di agevolare l'attività di programmazione e monitoraggio di ciascun ente locale, è stato predisposto l'allegato VAR/PATTI/16 contenente, per ciascuna città metropolitana, provincia e comune, gli importi delle variazioni all'obiettivo di saldo per l'anno 2016 connesse agli effetti derivanti dalla partecipazione dell'ente ai patti di solidarietà negli anni 2014, 2015 e 2016. Per le modalità di consultazione del citato prospetto, accessibile dagli enti esclusivamente in modalità visualizzazione, si rinvia al successivo paragrafo C.1.

B.1.1 Specifiche sulla Sezione 1del Modello MONIT/16

Le voci riguardanti le previsioni, di cui alla colonna (a) della Sezione 1, sono compilate facendo riferimento alle previsioni di competenza finanziaria del bilancio aggiornate alla data cui il monitoraggio si riferisce. Più precisamente, come già evidenziato nel paragrafo B.1, gli enti trasmettono:

I° monitoraggio al 30 giugno 2016: previsioni iniziali di competenza finanziaria ;

II° monitoraggio al 30 settembre 2016: previsioni assestate alla data del 30 settembre 2016;

III° monitoraggio al 31 dicembre 2016: previsioni definitive.

Per la colonna (a) non sono previsti controlli di cumulabilità.

Le voci riguardanti gli accertamenti e gli impegni di cui alla colonna (b) della Sezione 1, sono compilate seguendo le seguenti regole:

Cumulabilità - Il modello deve essere compilato, con riferimento a ciascuna data di rilevazione, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo monitoraggio devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2016; i dati relativi al secondo monitoraggio devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2016, ecc.). Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede il blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente. In tal caso è necessario procedere ad una rettifica dei dati inseriti nel monitoraggio precedente;

Coerenza tra dati gestionali e dati previsionali di spesa - Il sistema effettua altresì un controllo fra i dati gestionali di spesa, di cui alla colonna (b), ed i corrispondenti dati previsionali di cui alla colonna (a), prevedendo il blocco della procedura di acquisizione qualora i dati relativi agli impegni di spesa inseriti nella colonna (b) risultino superiori ai corrispondenti dati previsionali inseriti nella colonna (a).

Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 719, della legge n. 208 del 2015, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi. Al riguardo, con riferimento al monitoraggio al 31 dicembre 2016, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione 2016. Trascorso tale termine l'ente non può più apportare variazioni ai dati trasmessi salvo se rileva, rispetto a quanto già trasmesso, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo (art. 1, comma 722, della legge n. 208 del 2015) e cioè:

a. in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo, si accerta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo rispetto ai dati precedentemente trasmessi;

b. le nuove risultanze contabili, contrariamente alle precedenti, attestano il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo;

c. le nuove risultanze contabili, pur attestando, come le precedenti, il rispetto del nuovo obiettivo di saldo, evidenziano una minore differenza tra il saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo.

Le voci riguardanti gli stanziamenti di cui alla colonna (b) della Sezione 1, ovvero quelle riferite alle voci:

«*A)* Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti»;

«*B)* Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito»;

«I2)Fondo pluriennale vincolato di parte corrente»;

«L2) Fondo pluriennale vincolato in conto capitale al netto della quota finanziata da debito»

sono rese disponibili automaticamente dal sistema web, tenendo conto delle informazioni inserite nella colonna (a). Si suggerisce, pertanto, di procedere preliminarmente alla compilazione della colonna (a) e, solo successivamente, alla compilazione della colonna (b).

Le voci «I3)», «I4)», «I5)», «L3)» e «L4)», riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo contenzioso e altri fondi, di parte corrente e in conto capitale, destinati a confluire nel risultato di amministrazione, devono essere compilate dall'ente solo con riferimento alla colonna «(a) - Previsioni di competenza 2016» (*cfr.* paragrafo C.2 - Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 5/2016).

B.2 Sezione 2 del modello MONIT/16: informazioni aggiuntive utili per la finanza pubblica

La Sezione 2 del modello MONIT/16 prevede l'acquisizione di ulteriori elementi informativi utili per la finanza pubblica, concernenti alcune voci del bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, nonché la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015. In particolare, le predette voci riguardano:

1) Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente: l'importo da indicare è quello risultante dalla voce «*A)* Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti» del prospetto degli «Equilibri di bilancio» (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011 - Bilancio previsione), ovvero in sede di monitoraggio finale la medesima voce del prospetto della «Verifica equilibri» (Allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011 - Rendiconto della gestione);

Il dato 2016 è acquisito in automatico dalla Sezione 1 - colonna (a);

2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale: l'importo da indicare è quello risultante dalla voce «*Q)* Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale» del prospetto degli «Equilibri di bilancio» (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011 - Bilancio previsione), ovvero in sede di monitoraggio finale la medesima voce del prospetto della «Verifica equilibri» (Allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011 - Rendiconto della gestione);

3) Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale finanziata da debito: l'importo da indicare è quello di cui al punto 2), per la sola parte finanziata da debito;

4) Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente: l'importo da indicare è quello risultante dalla sotto-voce «*D)* - di cui fondo pluriennale vincolato - Spese correnti» del prospetto degli «Equilibri
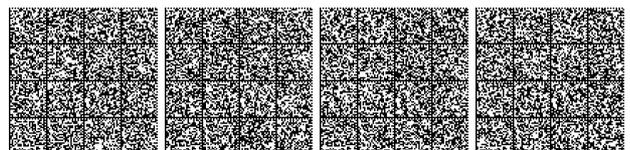
di bilancio» (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011 - Bilancio previsione), ovvero in sede di monitoraggio finale dalla voce «*DD)*» del prospetto della «Verifica equilibri» (Allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011 - Rendiconto della gestione). Il dato 2016 è acquisito in automatico dalla Sezione 1 - colonna (a);

5) Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale: l'importo da indicare è quello risultante dalla sotto-voce «*U)* - di cui fondo pluriennale vincolato - Spese in conto capitale» del prospetto degli «Equilibri di bilancio» (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011 - Bilancio previsione), ovvero in sede di monitoraggio finale dalla voce *UU)* del prospetto della «Verifica equilibri» (Allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011 - Rendiconto della gestione);

6) Quota del Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale finanziata da debito: l'importo da indicare è quello di cui al punto 5), per la sola parte finanziata da debito;

7) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente iscritto nella spesa del bilancio di previsione. Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente iscritto nella spesa del bilancio di previsione, per ciascuno degli anni 2016-2018, risultante nella colonna «(c)- Accantonamento effettivo di bilancio», riga «di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente», dell'Allegato 9/c decreto legislativo n. 118/2011 (Composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità);

8) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7), al netto della quota finanziata da avanzo (il dato 2016 è acquisito in automatico dalla Sezione 1 - colonna (a));

9) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7), determinato in assenza di gradualità. Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per ciascuno degli anni 2016-2018, in assenza della gradualità prevista dalla normativa vigente (100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato con le modalità previste dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, punto 3.3). Al riguardo, si ricorda che nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento e nel 2018 è pari almeno all'85 per cento;

10) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di previsione. Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di previsione, per ciascuno degli anni 2016-2018, risultante nella colonna «(c) - Accantonamento effettivo di bilancio», riga «di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale», dell'Allegato 9/c al decreto legislativo n. 118/2011 (Composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità);

11) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10), al netto della quota finanziata da avanzo (il dato 2016 è acquisito in automatico dalla Sezione 1 - colonna (a));

12) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10), determinato in assenza di gradualità. Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale, per ciascuno degli anni 2016-2018, in assenza della gradualità prevista dalla normativa vigente (100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato con le modalità previste dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, punto 3.3. Al riguardo, si ricorda che nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento e nel 2018 è pari almeno all'85 per cento.

Le informazioni dovranno essere aggiornate alla data cui il monitoraggio si riferisce (30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2016), tenendo conto delle variazioni apportate al bilancio di previsione nel corso della gestione.

Le informazioni aggiuntive relative alla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, riguardano:

13) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015;

14) parte accantonata (FCDE + Altri fondi);

15) parte vincolata;

16) parte destinata agli investimenti;

17) parte disponibile;

18) disavanzo di amministrazione;

Devono essere indicate le informazioni così come risultanti nel rendiconto di gestione (desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione - di cui allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118/2011- Rendiconto della gestione).

C. Alcune precisazioni

C.1. Variazioni dell'obiettivo di saldo 2016 connesse ai patti di solidarietà 2014/2016: allegato VAR/PATTI/16

La legge di stabilità 2016 prevede che gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato per effetto dell'adesione ai nuovi patti di solidarietà nell'anno 2016 (art. 1, commi da 728 a 732 della legge di stabilità 2016) e fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali relativi agli obiettivi del patto di stabilità interno (comma 141 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, comma 483 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 e comma 7 dell'art. 4-*ter* del decreto legge n. 16 del 2012). Il saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali di ciascun ente è, pertanto, rideterminato tenendo conto degli effetti connessi alla sua eventuale partecipazione ai patti di solidarietà negli anni 2014, 2015 e 2016.

Al fine di agevolare l'attività di programmazione e monitoraggio di ciascun ente locale, è stato predisposto l'allegato VAR/PATTI/16 contenente, per ciascuna città metropolitana, provincia e comune, l'importo definitivo dell'obiettivo di saldo finale di competenza per l'anno 2016, come rideterminato per effetto delle variazioni connesse alla partecipazione ai patti di solidarietà relativi ai predetti anni 2014, 2015 e 2016. Il saldo obiettivo rideterminato, visualizzabile nel dettaglio accedendo al modello VAR/PATTI/16, è riportato in automatico nella voce *P)* del modello MONIT/16 al fine di determinare la voce «*Q)* Differenza tra il saldo tra entrate e spese finali e obiettivo di saldo finale di competenza» utile per la verifica, a consuntivo, del rispetto dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria potenziata.

Per visionare il modello VAR/PATTI/16, pertanto, è necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio http://pareggiobilancio.mef.gov.it e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Interrogazione Modello» che prospetterà, ai soli fini conoscitivi, il citato modello di rideterminazione dell'obiettivo di saldo per l'anno 2016.

C.2 Rispetto del vincolo di destinazione degli spazi finanziari acquisiti mediante i patti di solidarietà 2016

In sede di monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla nuova disciplina del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica e per l'acquisizione dei relativi elementi informativi utili, è prevista la rilevazione degli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di solidarietà di cui, rispettivamente, ai commi 728 e seguenti nonché al comma 732 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Al riguardo, giova precisare che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di solidarietà, ivi incluso il patto orizzontale nazionale, sono attribuiti agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità (a titolo esemplificativo, per effettuare impegni di spesa di parte corrente). In particolare, l'ultimo periodo del comma 730 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, dispone che gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni di spesa in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui al comma 710. Si ritiene, pertanto, che gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell'ambito dei predetti meccanismi devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.

Ai fini della verifica del rispetto del predetto vincolo di destinazione, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui al comma 720 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare impegni di spesa in conto capitale. In assenza di tale attestazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

Conseguentemente, gli spazi finanziari acquisiti nel 2016 mediante le procedure dei patti di solidarietà (patto regionalizzato e patto orizzontale nazionale) e non utilizzati per effettuare impegni di spesa in conto capitale sono recuperati, in sede di certificazione 2016, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le finalità indicate dalla norma. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

Gli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari definitivamente acquisiti alla data del 30 settembre 2016, mediante il meccanismo del patto regionalizzato, verticale e orizzontale, nonché a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo del patto orizzontale nazionale, trovano evidenza rispettivamente nelle voci «*R)*» ed «*S)*» del modello MONIT/16.

I predetti impegni di spesa in conto capitale, indicati nelle voci «*R)*» ed «*S)*» del modello MONIT/16, sono, altresì, oggetto di un controllo di congruenza con le informazioni fornite nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al riguardo, si segnala che il predetto sistema di monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP - *MOP)* è stato integrato per le presenti finalità nella relativa sezione Anagrafica. Gli Enti locali beneficiari degli spazi finanziari devono pertanto valorizzare il campo «Tipologia di spazi finanziari» con una delle voci [Patto Nazionale; Patto Regionalizzato].

Il controllo di congruenza degli importi indicati nel modello MONIT/16 sarà effettuato con riferimento al campo «Importo realizzato» della scheda «Piano dei costi» relativo ad ogni intervento classificato con una delle voci sopra descritte.

C.3 Fondo pluriennale vincolato

Limitatamente all'anno 2016, ai fini della determinazione del saldo finale, nelle entrate finali e nelle spese finali, in termini di competenza, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Conseguentemente, in sede di monitoraggio finale per la verifica del rispetto del predetto obiettivo di finanza pubblica, dovranno essere indicati gli importi del fondo pluriennale di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, e del fondo pluriennale di spesa corrente e in conto capitale, anch'esso al netto del quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, risultanti nel rendiconto di gestione.

Si precisa che, in sede di monitoraggio finale, il fondo pluriennale di entrata e di spesa, parte corrente e conto capitale, deve tenere conto del riaccertamento ordinario dei residui. Pertanto, si ricorda che:

nel caso di modifica di esigibilità degli impegni coperti da fondo pluriennale di entrata, si deve procedere alla riduzione degli impegni esposti nella voce «I1» (spese correnti), ovvero nella voce «L1» (spese in c/capitale) ed al contestuale incremento (di pari importo), rispettivamente, del fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente (voce «I2»), ovvero del fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale, al netto della quota finanziata da debito (voce «L2»);

nel caso di cancellazione definitiva di impegni coperti da fondo pluriennale di entrata, si ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4.2 al decreto legislativo n. 118/11, al paragrafo 5.4 prevede che «Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione». Pertanto, nel caso specifico, si deve procedere esclusivamente alla riduzione degli impegni esposti nella voce «I1» (spese correnti), ovvero nella voce «L1» (spese in c/capitale).

Le voci relative al fondo pluriennale vincolato di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, trovano evidenza rispettivamente nelle voci «*A)*» e «*B)*» del modello MONIT/16. Le voci relative al fondo pluriennale di spesa corrente e in conto capitale trovano evidenza rispettivamente nelle voci «I2)» e «L2)» del modello MONIT/16.

D. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio dell'obiettivo di Finanza pubblica

Le esclusioni di entrata e di spesa dalle entrate finali e dalle spese finali, in termini di competenza, valide per il rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, determinato per ciascun ente, sono esclusivamente quelle previste per il solo anno 2016, dai commi 20, 441, 713, 716 e 750, dell'art. 1 della legge di stabilità 2016.

Ne consegue che non sono consentite esclusioni dal saldo di finanza pubblica di cui al comma 710 di entrate o di spese diverse da quelle previste dalle citate disposizioni, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

Nei paragrafi che seguono sono indicate le esclusioni vigenti.

D.1 Entrate connesse al contributo ai comuni di complessivi 390 milioni di euro

Il comma 20 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, dalle entrate finali valide per la verifica del conseguimento del saldo di finanza pubblica, del contributo di 390 milioni di euro complessivi attribuito ai comuni.

L'attribuzione dell'importo a ciascun comune è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2014, n. 271 - S.O.).

Le entrate da escludere ai sensi del citato comma 20 trovano evidenza nella voce «D2)» del modello MONIT/16.

D.2 Spese sostenute dai comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Per il solo anno 2016, il comma 441 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 dispone a favore degli enti locali individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e dell'art. 67-*septies* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 l'esclusione, dalle spese finali valide per la verifica del conseguimento dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese, nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro.

L'ammontare delle spese da escludere per ciascun ente dalle spese finali per la verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica è determinato dalla regione Emilia-Romagna nel limite di 12 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna regione.

Entro il 30 giugno 2016, le regioni dovranno comunicare i suddetti importi al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci «I7» e «L7» del modello MONIT/16.

D.3 Spese per gli interventi di edilizia scolastica

Il comma 713 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, nella misura massima di 480 milioni di euro, dalle spese finali valide per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo le modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica.

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario:

a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato art. 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni;

c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2016, sono stati individuati gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa.

Le poste da escludere trovano evidenza nella voce «L5» del modello MONIT/16.

I predetti impegni di spesa in conto capitale, indicati nella voce «L5» del modello MONIT/16 sono, altresì, oggetto di controllo di congruenza con le informazioni fornite nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al riguardo, si segnala che il predetto sistema di monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) è stato integrato per le presenti finalità nella relativa sezione Anagrafica. Gli Enti locali beneficiari degli spazi finanziari devono valorizzare il campo «Tipologia di spazi finanziari» con la voce «Esclusioni in conto capitale - Avanzo» nel caso di opera finanziata da avanzo, e con la voce «Esclusione in conto capitale - Debito», nel caso di ricorso al debito.

Il controllo di congruenza degli importi indicati nel modello MONIT/16 sarà effettuato con riferimento al campo «Importo realizzato» della scheda «Piano dei costi» relativo ad ogni intervento classificato con le voci sopra descritte.

D.4 Spese per interventi di bonifica ambientale

L'art. 1, comma 716, della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, nella misura massima di 20 milioni di euro, dalle spese finali valide per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

A tal fine, gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di bonifica ambientale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato in data 2 maggio 2016, sono stati individuati gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci «I6» e «L6» del modello MONIT/16.

I predetti impegni di spesa in conto capitale, indicati nella voce «L6» del modello MONIT/16, sono altresì oggetto di controllo di congruenza con le informazioni fornite nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al riguardo, si segnala che il predetto sistema di monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) è stato integrato per le presenti finalità nella relativa sezione Anagrafica. Gli Enti locali beneficiari degli spazi finanziari devono valorizzare il campo «Tipologia di spazi finanziari» con la voce «Esclusioni in conto capitale - Avanzo» nel caso di opera finanziata da avanzo, e con la voce «Esclusione in conto capitale - Debito», nel caso di ricorso al debito.

Il controllo di congruenza degli importi indicati nel modello MONIT/16 sarà effettuato con riferimento al campo «Importo realizzato» della scheda «Piano dei costi» relativo ad ogni intervento classificato con una delle voci sopra descritte.

D.5 Spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah

Il comma 750 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, nella misura massima di 3 milioni di euro, dalle spese finali valide per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, delle spese sostenute da Roma Capitale, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah.

La posta da escludere trova evidenza nella voce «L8» del modello MONIT/16.

E. Verifica del rispetto del saldo di Finanza pubblica per l'anno 2016

Il rispetto del saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria viene verificato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2016 (voce O della colonna *b)* con l'obiettivo di saldo di cui al comma 710 dell'art. 1 della legge n. 2018 del 2015 (voce P della colonna *b)* che tiene conto degli effetti della partecipazione dell'ente ai cosiddetti patti di solidarietà (verticale e orizzontale regionalizzato nonché patto orizzontale nazionale) negli anni 2014, 2015 (con riferimento al patto di stabilità interno) e 2016. Gli effetti dei patti di solidarietà sono analiticamente evidenziati nel prospetto VAR/PATTI/16 consultabile mediante la funzione di «Interrogazione Modello» (*cfr*: paragrafo C.1).

La verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica è effettuata con riguardo ai dati gestionali riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio al 31 dicembre 2016. Pertanto, l'invio dei modelli di monitoraggio al 30 giugno ed al 30 settembre 2016, che riportino un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo è rispettato se, alla data del 31 dicembre 2016, la differenza tra entrate finali e spese finali è pari o superiore all'obiettivo di saldo non negativo tra entrate finali e spese finali come eventualmente rideterminato per effetto delle variazioni connesse alla partecipazione dell'ente ai patti di solidarietà negli anni 2014/2016 ed evidenziate nel citato prospetto VAR/PATTI/16. Il sistema web della Ragioneria generale dello Stato effettua automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo di saldo.

Conseguentemente, relativamente al significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato al 31 dicembre e l'obiettivo di saldo, è stabilito che se tale differenza risulta:

positiva o pari a 0 : il saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 è stato rispettato;

negativa: il saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 non è stato rispettato.

Si rammenta che, qualora la colonna b della Sezione 1 del prospetto MONIT/16, dedicata alla rilevazione dei dati gestionali, risulti redatta in modo non esaustivo e/o non congruente con i dati di consuntivo, non potrà ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 720 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

MONIT/16

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 719 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28/12/2015, N. 208 (LEGGE DI STABILITA' 2016)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

(migliaia di euro)

SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI IN TERMINI DI COMPETENZA (ART. 1, comma 710 e seguenti, Legge di stabilità 2016)		Sezione 1	
		Previsioni di competenza 2016 [1] (a)	Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al ..... 2016 (b)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti [2]	(+)		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito [2]	(+)		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)		
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)		
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo per i comuni)	(-)		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2)	(+)		
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)		
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)		
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)		
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)		
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)		
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente [2]	(+)		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto della quota finanziata da avanzo [3]	(-)		
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) [4]	(-)		
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [4]	(-)		
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, legge di stabilità 2016	(-)		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, legge di stabilità 2016 (per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)		
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)		
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito [2]	(+)		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata da avanzo [3]	(-)		
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [4]	(-)		
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, legge di stabilità 2016	(-)		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, legge di stabilità 2016	(-)		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, legge di stabilità 2016 (solo per gli enti locali delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, legge di stabilità 2016	(-)		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)		
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)		
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)			
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)			
P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016			
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (O-P) [5]			
R) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 728, legge n. 208/2015 (PATTO REGIONALIZZATO - rif. par. C.2)			
S) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 208/2015 (PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE -rif. par. C.2)			

1) In sede di monitoraggio al 30 giugno 2016 inserire i dati relativi alla previsione iniziale. In sede di monitoraggio al 30 settembre 2016 inserire i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 settembre 2016). In sede di monitoraggio al 31 dicembre 2016 inserire i dati relativi alla previsione definitiva (comprendente tutte le variazioni approvate nel corso dell'esercizio).

2) In sede di monitoraggio al 30 giugno 2016 inserire i dati relativi alla previsione iniziale. In sede di monitoraggio al 30 settembre 2016 inserire i dati relativi alla previsione assestata. Nel monitoraggio al 31 dicembre indicare l'importo di preconsuntivo.

3) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a), indicando il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo.

4) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a). I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

5) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2016) relativa ai dati gestionali di cui alla colonna b). In caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.

MONIT/16

Sezione 2-INFORMAZIONI AGGIUNTIVE [6]	Previsioni annuali aggiornate [7]		
	2016	2017	2016
1) Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente	0,00		
2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale			
3) Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale finanziata da debito			
4) Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente	0,00		
5) Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale			
6) Quota del Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale finanziata da debito			
7) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente iscritto nella spesa del bilancio di previsione			
8) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) al netto della quota finanziata da avanzo	0,00		
9) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) determinato in assenza di gradualità			
10) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di previsione			
11) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) al netto della quota finanziata da avanzo	0,00		
12) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) determinato in assenza di gradualità			

Composizione risultato di amministrazione [8]:	*al 31/12/2015*
13) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015	
14) parte accantonata (FCDE + Altri fondi)	
15) parte vincolata	
16) parte destinata agli investimenti	
17) parte disponibile	
18) disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 da ripianare	

6) Sulle modalità di compilazione della Sezione 2, si rinvia al paragrafo B.2 dell'Allegato al presente decreto.

7) La procedura consente alle province e alle città metropolitane che nell'anno 2016 predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2016, ai sensi del comma 756 dell'articolo 1 della legge n. 2018/2011, di non valorizzare i dati relativi alle previsioni 2017/2018.

8) In sede di I° monitoraggio, le informazioni sono quelle desunte dal prospetto "a) Risultato presunto di amministrazione" allegato al bilancio di previsione (di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011), mentre in sede di II° e III° monitoraggio devono essere indicate le informazioni così come risultanti nel rendiconto di gestione (desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione – di cui allegato n. 10 –Rendiconto della gestione al D.Lgs. 118/2011).

VAR/PATTI/16

DATA/ORA (sistema)

PAREGGIO DI BILANCIO 2016

(ARTICOLO 1, COMMI DA 707 A 733, DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

DETTAGLIO VARIAZIONE SALDO DI FINANZA PUBBLICA

(migliaia di euro)

VARIAZIONE CONNESSA APPLICAZIONE COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO NEGLI ANNI 2014 E 2015

	Anno 2016	Anno 2017
PATTO REGIONALIZZATO ORIZZONTALE (Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 e del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014): - ANNI 2014/2015 [1]		
	(a)	(b)

	Anno 2016	Anno 2017
PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE (Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012): - ANNI 2014/2015 [1]		
	(c)	(d)

VARIAZIONI CONNESSE APPLICAZIONE REGIONALIZZAZIONE PAREGGIO 2016 E ALLA COMPENSAZIONE NAZIONALE ORIZZONTALE 2016

	Anno 2016
COMPENSAZIONE REGIONALE VERTICALE (Variazione obiettivo ai sensi dei commi da 728 a 731 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)	
	(e)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
COMPENSAZIONE REGIONALE ORIZZONTALE (Variazione obiettivo ai sensi dei commi da 728 a 731 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)			
	(f)	(g)	(h)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
COMPENSAZIONE NAZIONALE ORIZZONTALE (Variazione obiettivo ai sensi del comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)			
	(i)	(j)	(k)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO	0	0	0
	(l)=0+(a)+(c)+(e)+(f)+(i)	(m)=0+(b)+(d)+(g)+(j)	(n)=0+(h)+(k)

[1] Le celle (a) e '(c) riportano il dato cumulato relativo ai recuperi nell'anno 2016 connessi alla partecipazione ai patti orizzontali (rispettivamente regionale e nazionale) negli anni 2014 e 2015.

16A05244
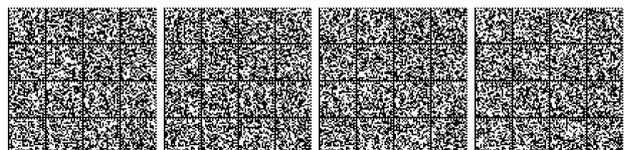
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 aprile 2016.

Ammissione alle agevolazione del progetto di cooperazione internazionale denominato «Barplus». (Decreto n. 701).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri Avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'iniziativa di programmazione congiunta ERA-NET Cofund Facce Surplus «Joint Call 2015 for transnational research projects in sustainable and resilient agriculture for food and non - food system»;

Visto il bando transnazionale «Joint Call 2015 for transnational research projects in sustainable and resilient agriculture for food and non - food system», lanciato dalla ERA-NET Cofund Facce Surplus il 4 marzo 2015, per il finanziamento di progetti di ricerca aventi l'obiettivo di migliorare la collaborazione e la cooperazione attraverso lo Spazio europeo della ricerca nel settore dei sistemi di trasformazione integrati e di produzione di biomassa sia alimentari sia non alimentari, inclusa la bioraffinazione. Esso mira così a sostenere l'innovazione e la creazione di valore dalla biomassa e dalle bioraffinerie in sinergia con l'intensificazione ecosostenibile della produzione di biomassa agricola, tenendo conto delle necessarie condizioni economiche, ambientali e sociali e della resilienza ai cambiamenti climatici;

Visto l'Avviso integrativo nazionale n. 208 del 28 gennaio 2015 (All. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale dell'ERA-NET Facce Surplus Steering Committee in data 25 novembre 2015, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «Barplus», avente l'obiettivo di creazione di un nuovo idiotipo di orzo caratterizzato da un aumento della produzione di paglia e granella, Ciò sarà ottenuto attraverso studi di genomica funzionale, di analisi della variabilità genetica e di prove in campo;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «Barplus», figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Milano

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]»;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 2013, n. 1049 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Atteso che il citato Avviso integrativo prevedeva il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2014 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;

Visti i decreti interministeriali del 19 dicembre 2013, n. 1049 e n. 5 dell'8 gennaio 2015, che definiscono la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013 e le ministeriali di aggiornamento delle risorse finanziarie del 5 ottobre 2015 prot. MIUR n. 20706, prot. MIUR n. 26503 del 15 dicembre 2015 e prot. MIUR n. 5402 del 23 marzo 2016 a firma del dott. Gianluigi Consoli dirigente Uff. VIII di questa D.G.;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «Barplus» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (All. 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2016 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 137.000,00, tutte nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049/2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FIRST 2013, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (All. 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta ERA-NET Facce Surplus e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1 In favore del proponente Università degli studi di Milano il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 80% del contributo ammesso.

2 Il proponente Università degli Studi di Milano si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2093

ALLEGATO

Iniziativa di programmazione congiunta ERA-NET Cofund Facce Surplus bando transnazionale «Joint Call 2015 for transnational research projects in sustainable and resilient agriculture for food and non - food system».

Allegato 1: Scheda dettagliata del progetto ammesso al finanziamento

Allegato 2: Avviso Integrativo n. 208 del 28 gennaio 2015
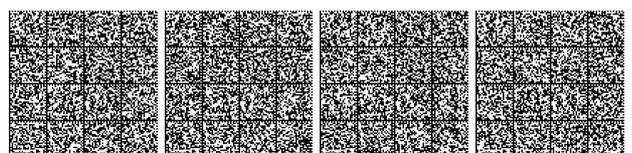
Allegato 1

Protocollo n. prot. 4493 del 4 marzo 2015

Progetto di Ricerca «BARPLUS»

Titolo : «Modifying canopy architecture and photosynthesis to maximize barley biomass and yield for different end-uses»

Data di inizio del progetto: 1° marzo 2016 - Durata del Progetto in mesi: 36

Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

Università degli Studi di Milano

Costo Totale ammesso	Euro 274.000,00
di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro 274.000,00
di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro 0,00
al netto di recuperi pari a	Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	274.000,00	0,00	274.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	274.000,00	0,00	274.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa : € 137.000,00

Università ed enti pubblici:

Attività di ricerca industriale:	50% dei costi ammissibili
Attività di Sviluppo sperimentale:	25% dei costi ammissibili

Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro	137.000,00
Contributo alla spesa	fino a Euro	137.000,00
Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

AVVERTENZA: Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR.

16A05236

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 giugno 2016.

Modifiche al decreto 10 novembre 2014 di individuazione delle sedi degli uffici del Giudice di pace, mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 - Esclusione dell'ufficio del Giudice di pace di Laureana di Borrello dall'elenco delle sedi mantenute.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2012, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2012, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il comma 5 del medesimo articolo, che prevede che «qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dal comma 3»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2014, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2014, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto in particolare l'art. 1, con il quale il passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è fissato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria, degli oneri connessi alla erogazione del servizio giustizia, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che all'assunzione dei predetti oneri corrisponde, a carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell'ufficio mantenuto verificati in sede di valutazione dell'istanza e a fondamento delle determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo e 10 novembre 2014 e successive variazioni;

Ritenuto pertanto che, per le sedi specificamente indicate nell'allegato 1 vigente al decreto ministeriale 10 novembre 2014, deve essere assicurato, a cura dell'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio, un assetto strutturale, organizzativo ed organico idoneo a consentire l'operatività, in autonomia, del presidio giudiziario;

Considerato che il monitoraggio condotto su scala nazionale nella fase di avvio dell'operatività degli uffici mantenuti, diretto a verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate in occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per alcune sedi giudiziarie, la sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale;

Rilevato che, con nota del 29 gennaio 2015, il Presidente del tribunale di Palmi, nel rappresentare lo stato di attuazione del passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli enti locali compresi nel rispettivo distretto, ha evidenziato, tra l'altro, la presenza di condizioni preclusive al regolare svolgimento del servizio giudiziario presso l'ufficio del giudice di pace di Laureana di Borrello, tali da rendere necessario valutare l'opportunità di una definitiva soppressione dell'ufficio;

Valutato che con nota del 2 febbraio 2015 il Presidente della corte di appello di Reggio Calabria, preso atto della situazione rappresentata, ha condiviso l'orientamento formulato dal Presidente del tribunale di Palmi con la nota innanzi citata;

Considerato che con nota del 28 luglio 2015, il Presidente del tribunale di Palmi, ha ulteriormente evidenziato la sussistenza di rilevanti criticità nella erogazione del servizio giudiziario presso la sede in questione, determinate, tra l'altro, da omissioni e ritardi da parte dell'ente responsabile per il mantenimento nell'assunzione delle iniziative idonee a consentire all'ufficio di conseguire il livello di informatizzazione necessario ad assicurare una adeguata funzionalità;

Rilevato che con nota del 29 gennaio 2016, trasmessa dal Presidente del tribunale di Palmi in data 5 febbraio 2016, il giudice di pace coordinatore dell'ufficio di Laureana di Borrello ha ribadito la presenza di insanabili disagi e disfunzioni nella gestione dei servizi complessivamente inerenti l'ufficio;

Considerato che, ai sensi del citato art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell'ufficio mantenuto, con particolare riferimento al fabbisogno di personale amministrativo, è posto a carico dell'ente richiedente il mantenimento;

Ritenuto che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, la mancata ottemperanza agli impegni assunti da parte dell'ente richiedente il mantenimento del presidio giudiziario, protratta per un periodo superiore ad un anno, determina la necessità di procedere, con le modalità indicate al comma 3, alla soppressione dell'ufficio;

Rilevato che, per effetto dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 novembre 2014 in precedenza riportato, gli oneri connessi alla erogazione del servizio giudiziario devono essere assunti dall'ente richiedente il mantenimento a far data dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento, fissata per il 16 dicembre 2014;

Ritenuto, per quanto in precedenza rappresentato, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Laureana di Borrello dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni, ripristinando la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Laureana di Borrello, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Palmi.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2016

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1866

16A05213

DECRETO 22 giugno 2016.

Modifiche al decreto 10 novembre 2014 di individuazione delle sedi degli uffici del Giudice di pace, mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 - Esclusione dell'ufficio del Giudice di pace di Bono dall'elenco delle sedi mantenute.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella *A* ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella *A* ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella *A* allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella *B*;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella *A* di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e

di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con il quale la tabella *A* allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e la tabella *A* allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle *A* e *B* allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e la tabella *A* allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Vista la nota del 2 maggio 2016, prot. 3715, con la quale il sindaco del comune di Bono, nell'evidenziare la mancata ottemperanza alle intese raggiunte per il sostenimento delle spese di funzionamento del locale ufficio del giudice di pace da parte dei comuni compresi nella relativa circoscrizione e la conseguente impossibilità di continuare garantire, in via esclusiva, le risorse finanziarie e umane necessarie per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, ha richiesto la soppressione del presidio giudiziario;

Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento e alla erogazione del servizio giustizia da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dal citato art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che l'orientamento espresso con la nota citata determina la decadenza dell'istanza di mantenimento del presidio giudiziario, ripristinando la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Bono dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Bono cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Nuoro.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2016

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1869

16A05214

DECRETO 22 giugno 2016.

Modifiche al decreto 10 novembre 2014 di individuazione delle sedi degli uffici del Giudice di pace, mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 - Esclusione dell'ufficio del Giudice di pace di Sinopoli dall'elenco delle sedi mantenute.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella *A* ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella *A* ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella *A* allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella *B*;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella *A* di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il comma 5 del medesimo articolo, che prevede che «qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dal comma 3»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con il quale la tabella *A* allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e la tabella *A* allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle *A* e *B* allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e la tabella *A* allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto in particolare l'art. 1, con il quale il passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è fissato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria, degli oneri connessi alla erogazione del servizio giustizia, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che all'assunzione dei predetti oneri corrisponde, a carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell'ufficio mantenuto verificati in sede di valutazione dell'istanza e a fondamento delle determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo e 10 novembre 2014 e successive variazioni;

Ritenuto pertanto che, per le sedi specificamente indicate nell'allegato 1 vigente al decreto ministeriale 10 novembre 2014, deve essere assicurato, a cura dell'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio, un assetto strutturale, organizzativo ed organico idoneo a consentire l'operatività, in autonomia, del presidio giudiziario;

Considerato che il monitoraggio condotto su scala nazionale nella fase di avvio dell'operatività degli uffici mantenuti, diretto a verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate in occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per alcune sedi giudiziarie, la sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale;

Valutato che, con note dell'8 gennaio e del 27 febbraio 2015, il presidente del Tribunale di Palmi, nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza sul funzionamento degli uffici del giudice di pace compresi nel rispettivo circondario, ha segnalato, sulla scorta delle relazioni del giudice coordinatore dell'ufficio, la presenza di condizioni preclusive al regolare svolgimento del servizio giudiziario presso la sede di Sinopoli;

Rilevato che con nota del 5 marzo 2015, lo stesso presidente, nel fornire un resoconto sullo stato di operatività dell'ufficio del giudice di pace di Sinopoli ha ulteriormente evidenziato l'impossibilità per l'ufficio di conseguire un adeguato livello di funzionalità, esprimendo parere sfavorevole alla permanenza del presidio giudiziario;

Considerato che, con nota del 9 marzo 2015, il presidente della Corte di appello di Reggio Calabria, preso atto della situazione rappresentata dal coordinatore e dal presidente del Tribunale di Palmi, ha condiviso il parere favorevole alla soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Sinopoli;

Valutato che, con nota del 5 ottobre 2015, lo stesso presidente, nel trasmettere l'ulteriore documentazione prodotta dal presidente del Tribunale di Palmi, ha nuovamente sottolineato, per la sede in questione, le insanabili criticità nella gestione dei servizi, confermando l'orientamento espresso con la nota innanzi citata;

Rilevato che con nota del 17 dicembre 2015, trasmessa in pari data dal presidente del Tribunale di Palmi, il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace di Sinopoli, nel fornire compiuti elementi di valutazione sull'andamento dell'attività giudiziaria, ha confermato la persistenza di disagi e disfunzioni nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, determinate, tra l'altro, dalla insufficiente dotazione di personale, che risulta inadeguato, sia sotto il profilo della consistenza numerica, sia per quanto attiene a requisiti e capacità professionali, a garantire la funzionalità, in autonomia, del presidio giudiziario;

Valutato che con note del 15 e 10 marzo 2016 il presidente della Corte di appello di Reggio Calabria e il presidente del Tribunale di Palmi, preso atto delle criticità già segnalate nonché di quelle ulteriori evidenziate dal coordinatore dell'ufficio con nota del 9 marzo 2016, hanno ribadito il proprio orientamento favorevole alla soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Sinopoli;

Considerato che, ai sensi del citato art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell'ufficio mantenuto, con particolare riferimento al fabbisogno di personale amministrativo, è posto a carico dell'ente richiedente il mantenimento;

Ritenuto che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, la mancata ottemperanza agli impegni assunti da parte dell'ente richiedente il mantenimento del presidio giudiziario, protratta per un periodo superiore ad un anno, determina la necessità di procedere, con le modalità indicate al comma 3, alla soppressione dell'ufficio;

Rilevato che, per effetto dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 novembre 2014 in precedenza riportato, gli oneri connessi alla erogazione del servizio giudiziario devono essere assunti dall'ente richiedente il mantenimento a far data dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento, fissata per il 16 dicembre 2014;

Ritenuto, per quanto in precedenza rappresentato, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Sinopoli dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni, ripristinando la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Sinopoli, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Palmi.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2016

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1873

16A05215

DECRETO 22 giugno 2016.

Modifiche al decreto 10 novembre 2014 di individuazione delle sedi degli uffici del Giudice di pace, mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 - Esclusione dell'ufficio del Giudice di pace di Ginosa dall'elenco delle sedi mantenute.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il comma 5 del medesimo articolo, che prevede che «qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dal comma 3»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto in particolare l'art. 1, con il quale il passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è fissato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria, degli oneri connessi alla erogazione del servizio giustizia, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che all'assunzione dei predetti oneri corrisponde, a carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell'ufficio mantenuto verificati in sede di valutazione dell'istanza e a fondamento delle determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo e 10 novembre 2014 e successive variazioni;

Ritenuto pertanto che, per le sedi specificamente indicate nell'allegato 1 vigente al decreto ministeriale 10 novembre 2014, deve essere assicurato, a cura dell'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio, un assetto strutturale, organizzativo ed organico idoneo a consentire l'operatività, in autonomia, del presidio giudiziario;

Considerato che il monitoraggio condotto su scala nazionale nella fase di avvio dell'operatività degli uffici mantenuti, diretto a verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate in occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per alcune sedi giudiziarie, la sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale;

Valutato che, con note del 17 e 22 dicembre 2014, il Presidente del tribunale di Taranto, nel rappresentare lo stato di attuazione del passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli enti locali compresi nel rispettivo circondario, ha evidenziato, tra l'altro, la presenza di condizioni preclusive al regolare svolgimento del servizio giudiziario presso l'ufficio del giudice di pace di Ginosa, determinate da carenze formative, non imputabili a questa Amministrazione, del personale ivi assegnato;

Rilevato altresì che, con la nota innanzi citata, il Presidente, anche alla luce della mancata disponibilità a provvedere alla integrazione dell'organico da parte dell'ente responsabile per il mantenimento, ha espresso orientamento favorevole alla soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Ginosa;

Considerato che con decreto n. 9 del 20 gennaio 2015 il Presidente della Corte di appello di Lecce, preso atto delle criticità rappresentate, ha disposto, al fine di assicurare il necessario supporto all'attività giurisdizionale, l'applicazione di personale dell'Amministrazione giudiziaria presso l'ufficio del giudice di pace di Ginosa;

Rilevato che con nota del 13 maggio 2015, il Presidente del tribunale di Taranto ha ribadito la persistenza di disagi e disfunzioni nell'esercizio dell'attività giurisdizionale presso l'ufficio in oggetto, determinate dalla insufficiente dotazione di personale, che risulta inadeguato, sia sotto il profilo della consistenza numerica, sia per quanto attiene a requisiti e capacità professionali, a garantire la funzionalità, in autonomia, del presidio giudiziario;

Considerato che, con nota del 4 dicembre, lo stesso Presidente, nel trasmettere la relazione del giudice di pace coordinatore di Ginosa, ha ulteriormente evidenziato l'impossibilità per l'ufficio di conseguire un adeguato livello di funzionalità con l'impiego del solo personale messo a disposizione dall'ente locale responsabile per il mantenimento, resosi anche indisponibile alla sostituzione delle unità già assegnate;

Valutato che, con nota 1° febbraio 2016, il Presidente del tribunale di Taranto ha nuovamente segnalato, per la sede in questione, le insanabili criticità nella gestione dei servizi, reiterando l'orientamento favorevole alla chiusura del presidio giudiziario;

Rilevato che, con nota 1° febbraio 2016, il Presidente della corte di appello di Lecce, nel rappresentare i disagi e i disservizi riscontrati presso l'ufficio del giudice di pace di Ginosa, superabili solo prorogando l'applicazione del personale giudiziario, destinato a rientrare negli uffici di appartenenza, ha confermato la sussistenza di condizioni ostative al regolare ed efficiente svolgimento dell'attività giudiziaria;

Considerato che, ai sensi del citato art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell'ufficio mantenuto, con particolare riferimento al fabbisogno di personale amministrativo, è posto a carico dell'ente richiedente il mantenimento;

Ritenuto che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, la mancata ottemperanza agli impegni assunti da parte dell'ente richiedente il mantenimento del presidio giudiziario, protratta per un periodo superiore ad un anno, determina la necessità di procedere, con le modalità indicate al comma 3, alla soppressione dell'ufficio;

Rilevato che, per effetto dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 novembre 2014 in precedenza riportato, gli oneri connessi alla erogazione del servizio giudiziario devono essere assunti dall'ente richiedente il mantenimento a far data dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento, fissata per il 16 dicembre 2014;

Ritenuto, per quanto in precedenza rappresentato, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Ginosa dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni, ripristinando la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Ginosa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Taranto.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2016

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1871

16A05216

DECRETO 27 giugno 2016.

Modifiche al decreto 10 novembre 2014 di individuazione delle sedi degli uffici del Giudice di pace, mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 - Esclusione dell'ufficio del Giudice di pace di Nardò dall'elenco delle sedi mantenute.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il comma 5 del medesimo articolo, che prevede che «qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dal comma 3»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto in particolare l'art. 1, con il quale il passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è fissato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 2014, 22 aprile, 30 aprile, 22 ottobre e 6 novembre 2015, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* del 30 gennaio, 13 maggio, 25 maggio, 19 novembre e 4 dicembre 2015, nn. 24, 109, 119, 270 e 283, con i quali, preso atto dell'univoca volontà di revoca dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, o della sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale, è stata disposta l'esclusione dall'elenco delle sedi mantenute di alcuni uffici del giudice di pace, determinando per tali presidi la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria, degli oneri connessi alla erogazione del servizio giustizia, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che all'assunzione dei predetti oneri corrisponde, a carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell'ufficio mantenuto verificati in sede di valutazione dell'istanza e a fondamento delle determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo e 10 novembre 2014 e successive variazioni;

Ritenuto pertanto che, per le sedi specificamente indicate nell'allegato 1 vigente al decreto ministeriale 10 novembre 2014, deve essere assicurato, a cura dell'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio, un assetto strutturale, organizzativo ed organico idoneo a consentire l'operatività, in autonomia, del presidio giudiziario;

Considerato che il monitoraggio condotto su scala nazionale nella fase di avvio dell'operatività degli uffici mantenuti, diretto a verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate in occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per alcune sedi giudiziarie, la sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale;

Valutato che, con nota del 22 dicembre 2014, il Presidente del tribunale di Lecce, nel rappresentare lo stato di attuazione del passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli enti locali compresi nel rispettivo distretto, ha evidenziato, tra l'altro, la presenza di condizioni preclusive al regolare svolgimento del servizio giudiziario presso l'ufficio del giudice di pace di Nardò;

Considerato che con decreto n. 3/2015 il Presidente della Corte di appello di Lecce, preso atto delle criticità rappresentate, ha disposto, al fine di assicurare il necessario supporto all'attività giurisdizionale, l'applicazione di personale dell'Amministrazione giudiziaria presso l'ufficio del giudice di pace di Nardò;

Rilevato che con nota del 2 ottobre 2015, lo stesso Presidente, nel fornire un resoconto sullo stato di operatività dell'ufficio del giudice di pace di Nardò e sulle iniziative assunte per consentire il superamento delle criticità già rappresentate, ha ulteriormente evidenziato, sulla scorta delle relazioni del giudice di pace coordinatore, l'impossibilità per l'ufficio di conseguire un adeguato livello di funzionalità con l'impiego del solo personale messo a disposizione dagli enti locali;

Considerato che, con successiva nota del 4 dicembre 2015, il Presidente della corte di appello di Lecce ha ribadito la persistenza di disagi e disfunzioni nell'esercizio dell'attività giurisdizionale presso l'ufficio in oggetto, determinate dalla insufficiente dotazione di personale, che risulta inadeguato, sia sotto il profilo della consistenza numerica, sia per quanto attiene a requisiti e capacità professionali, a garantire la funzionalità, in autonomia, del presidio giudiziario;

Valutato che, con nota del 1° febbraio 2016, il medesimo Presidente ha nuovamente sottolineato, per la sede in questione, le insanabili criticità nella gestione dei servizi, ulteriormente aggravate dalla mancata formale destinazione alle funzioni giudiziarie del personale ivi assegnato, che non consente al giudice coordinatore, responsabile dell'ufficio, il corretto esercizio del potere direttivo e organizzativo;

Considerato che, ai sensi del citato art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell'ufficio mantenuto, con particolare riferimento al fabbisogno di personale amministrativo, è posto a carico dell'ente richiedente il mantenimento;

Ritenuto che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, la mancata ottemperanza agli impegni assunti da parte dell'ente richiedente il mantenimento del presidio giudiziario, protratta per un periodo superiore ad un anno, determina la necessità di procedere, con le modalità indicate al comma 3, alla soppressione dell'ufficio;

Rilevato che, per effetto dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 novembre 2014 in precedenza riportato, gli oneri connessi alla erogazione del servizio giudiziario devono essere assunti dall'ente richiedente il mantenimento a far data dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento, fissata per il 16 dicembre 2014;

Ritenuto, per quanto in precedenza rappresentato, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Nardò dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni, ripristinando la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Nardò, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Lecce.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2016

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2016

Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1865

16A05240

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Akuna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 16 dicembre 2015 dall'impresa UPL Europe Ltd, con sede legale in The Centre - Birchwood Park - Warrington WA3 6YN Cheshire (UK), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Akuna», contenente la sostanza attiva diquat, uguale al prodotto di riferimento denominato Reglone W registrato al n. 0630 con D.D. in data 23 marzo 1976, modificato successivamente da ultimo con comunicato data 23 novembre 2015, dell'impresa Syngenta Italia SpA con sede legale in Milano, via Gallarate, 139;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI sulla base del dossier A1412A;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Reglone W registrato al n. 0630;

Rilevato altresì che esiste legittimo accordo tra l'impresa UPL Europe Ltd, con sede legale in The Centre - Birchwood Park - Warrington WA3 6YN Cheshire (UK), e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Considerato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/21/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione che proroga la scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva diquat in allegato I fino al 31 dicembre 2015;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il reg. di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione del 20 ottobre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra cui il diquat, che risulta quindi approvato fino al 30 giugno 2016;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012, concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2016, l'impresa UPL Europe Ltd, con sede legale in The Centre - Birchwood Park - Warrington WA3 6YN Cheshire (UK), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AKUNA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50.

Il prodotto è preparato importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera:

Syngenta Chemicals BV, Rue De Tyberchamps 37, 7180 - Seneffe - Belgio.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16557.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

Roma, 5 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

AKUNA

Diserbante - disseccante ad azione totale liquido a base di DIQUAT

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
Diquat puro g 17 (= 200 g/l)
(sotto forma di dibromuro monoidrato)
Bagnanti e diluenti q.b.a. g 100

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art 25 del D P R 23 aprile 2001 n. 290

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
Può essere corrosivo per i metalli -Nocivo se ingerito -Tossico se inalato - Può irritare le vie respiratorie -Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

Titolare dell'autorizzazione:
UPL EUROPE Ltd. - Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6AE, UK - tel. +44 (0)1925 819999
Distribuito da:
UPL ITALIA S.r.l. - S. Carlo di Cesena (FC)
Officina di produzione:
Syngenta Chemicals B.V. - Seneffe (Belgio)
Officina di confezionamento:
UPL EUROPE Ltd. - Sandbach, Cheshire (UK)

Registrazione del Ministero della Salute n. **del**

Contenuto netto: Partita n ......
l 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZONI PER IL MEDICO
Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
AKUNA è un formulato liquido a base di Diquat con azione diserbante-disseccante; ha le seguenti caratteristiche e proprietà: Distrugge rapidamente le parti verdi di tutte le piante colpite dal prodotto irrorato.
Non lascia residui fitotossici nel terreno perché totalmente disattivato a contatto del suolo Non agisce sulle parti legnose delle colture. Utilizzabile sia su terreno bagnato, sia dopo prolungata siccità. Resistente alla pioggia caduta anche subito dopo il trattamento.
Applicabile in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto agisce indipendentemente dalla temperatura.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il trattamento deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante: per l'esecuzione dello stesso si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme. In generale la dose va disciolta in 300-800 litri di acqua e più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare. Impiegare solo acqua pulita, perché **AKUNA** si disattiva in acque fortemente torbide.

IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE
Può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature: non utilizzare atomizzatori, per evitare sia la dispersione con danno alle parti verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le colture erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori.
Si consiglia l 'uso di maschere protettive per ovviare a quest'ultimo inconveniente.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite ad ettaro)

DISERBI
- lt 3,3-5: diserbo totale e parziale: diserbo controllato e non-coltura in vigneto, frutteto, agrumeto e colture arboree in genere; preparazione e conservazione delle piazzole in oliveto; spollonatura del vigneto;
- lt 2-4: diserbo vivai; diserbo pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza; lotta contro la cuscuta; diserbo interfilare e interparcellare delle colture industriali, orticole e floreali; diserbo asparagiaie
- lt 2,5-3,3: diserbo erba medica (escluso anno di impianto);
- lt 3,3-5: diserbo mais e semina senza aratura (sod-seeding).

DISSECCAMENTO COLTURE
- lt 1,6-3,3: disseccamento colture da seme, quali erba medica, mais, grano; disseccamento piante da fibra
- lt 3,3-5: disseccamento culmi patate

Nel diserbo dell'olivo, dei vivai in pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza, contro la cuscuta, nei trattamenti interfilee interparcellare, delle colture orticole, industriali e floreali, nel diserbo delle asparagiaie e dell'erba medica è ammesso un solo trattamento all'anno. Per applicazioni su vite, frutteti ed agrumeti effettuare 1-3 trattamenti l'anno, per tutte le altre colture un solo trattamento l'anno.

COMPATIBILITÀ
È sempre consigliabile usare le miscele subito dopo la loro preparazione. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Trattandosi di un diserbante-dissecante ad azione sulla clorofilla può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora bene lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto deve essere impiegato solo per i casi indicati.

RISCHI DI NOCIVITÀ
E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici e per il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta delle patate e 30 giorni prima della raccolta delle altre colture.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 FEB. 2016

16A05220
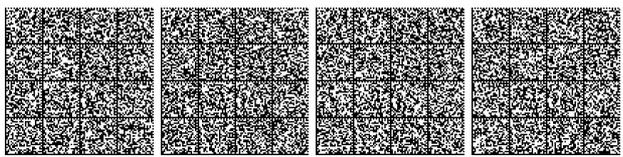
DECRETO 5 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Miclos Top».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150», recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2015 dall'impresa Sharda Cropchem Ltd, con sede legale in Dominic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MICLOS TOP contenente la sostanza attiva myclobutanil, uguale al prodotto di riferimento denominato Ganzo registrato al n. 12399 con d.d. in data 24 dicembre 2004, dell'Impresa medesima;

Vista la successiva nota del 24 dicembre 2015 con la quale l'impresa in indirizzo ha comunicato di voler sostituire il prodotto di riferimento Ganzo registrato al n. 12399, con il prodotto fitosanitario Massocur 12-E contenente la sostanza attiva myclobutanil registrato al n. 11650 in data 7 aprile 2003, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Massocur 12-E registrato al n. 11650;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2011/2/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva myclobutanil nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 maggio 2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, l'Impresa Sharda Cropchem Ltd, con sede legale in Dominic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MICLOS TOP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 -15.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Althaller Italia Srl – Colombano al Lambro (Milano);

Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - 44040 - S. Agostino (Ferrara).

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento estero: Luqsa, Afueras s/n, 25173 Sudanell (Lleida) Spagna.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16328.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 5 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Etichetta e Foglietto illustrativo

MICLOS TOP

Fungicida sistemico

Tipo di formulazione: concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
-Miclobutanil puro 13,4 (125 g/lt)
-Coformulanti qb a 100

Attenzione

Indicazioni di pericolo:
H226 Liquido e vapori infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie.
H361 Sospetto di nuocere alla fertilità o al feto. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza P102 Tenere lontano dalla portata dei bambini; P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; P202 Non manipolare prima di avere letto o compreso tutte le avvertenze. P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintilla/fiame/superfici riscaldate. Non fumare. P233 Tenere il recipiente ben chiuso. P261 Evitare di respirare i vapori. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Utilizzare occhiali protettivi per occhi e maschera protettiva per il viso; P281: Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto; P304+P340 In caso di inalazione trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: In caso di contatto con gli occhi sciaquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciaquare. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione consultare un medico. P312 In caso di malessere contattare un Centro Antiveleni o un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste consultare un medico. P370+P378 In caso di incidente estinguere con polveri chimiche/schiuma. Non usare getti di acqua; P405: Conservare sotto chiave. P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso ed in luogo ben ventilato; P501: Smaltire il prodotto recipiente in base alle normative vigenti. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni d'uso.

Sharda Cropchem Ltd
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgium
Tel. +39 02 66101029

Registrazione Ministero della Salute N ________ del ________

Stabilimenti di produzione: ALTHALLER ITALIA Srl – Colombano al Lambro(MI); **CHEMIA S.p.A.** – S.S. 255 km 46 – 44040 – S. Agostino (FE); **LUQSA,** Afueras s/n, 25173 Sudanell (Lleida) Spagna

Taglie: L 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15 **Partita n:**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: : Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermati eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida ad azione sistemica con attività preventiva, curativa ed eradicante, il prodotto penetra rapidamente nei tessuti sfuggendo all'azione dilavante della pioggia
Viene impiegato sulle seguenti colture :
Vite : impiegato contro l'Oidio alle seguenti dosi :
- Uva da vino : ml 15 – 20 / hl sino alla fioritura, quindi a ml 30 dalla allegagione in avanti, con trattamenti ogni 14 giorni.
- Uva da tavola : ml 20 / hl sino alla fioritura, quindi a ml 30 dalla allegagione in avanti, con trattamenti ogni 8 – 14 giorni in funzione dello stato vegetativo e dell'intensità dell'infezione fungina. Nel controllo del Marciume nero (Black-rot) alla dose di 15 - 30 ml/hl d'acqua ad intervallo di 8-14 giorni, con dose maggiore ad intervallo maggiore.

Pesco – contro la Monilia ml 50 con 2 trattamenti all'epoca dei bottoni rosa ed alla caduta petali, in caso di condizioni climatiche sfavorefoli trattare anche in fioritura.Contro l'Oidio alla dose di 40- 50 ml/hl iniziando alla scamiciatura del frutto e proseguendo ad intervalli di 10-14 giorni.

Susino : contro la Monilia alla dose di 40 – 50 ml/hl con 2-3 trattamenti tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali.

Albicocco : contro la Monilia alla dose di ml 40 – 50 /hl con tre trattamenti compresi tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali; per combattere l'Oidio (Sphaeroteca pannosa) impiegare 40 – 50 ml/hl iniziando alla scamiciatura dei frutti e continuando ogni 14 giorni.

Melone - Cocomero - Zucchino - Cetriolo: contro l'Oidio alla dose di ml 40-50 / hl ogni 8-10 giorni alla prima comparsa della malattia.

Pomodoro – Peperone: contro la Leveillula taurica a ml 40 – 50 / hl trattando ogni 8 – 12 giorni iniziando all'apparire della malattia, con utilizzo della dose massima quando vi è forte pressione della malattia ad intervalli ridotti.

Fragola : contro l'Oidio in post-trapianto ed in produzione a ml 40/hl trattando ad inizio malattia e continuando ogni 14 giorni.

Rosa – contro l'Oidio e Ticchiolatura alla dose di ml 40 – 50/hl

Garofano - contro la Ruggine alla dose di ml 40 – 50/hl

Nota: le dosi sopra riferite sono per trattamenti a volume normale, con bagnatura accurata delle parti suscettibili di malattia; in caso di trat-

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

tamenti a basso volume impiegare la stessa dose per ettaro di prodotto impiegata in trattamenti a volume normale.

Compatibilità: compatibile con i fungicidi, compresi gli antiperonosporici sistemici, nonché con gli insetticidi fosforganici o carbammati.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta su vite, 7 giorni su albicocco, pesco, susino e 3 giorni prima della raccolta sulle altre colture. Il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli organismi acquatici, osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 FEB. 2016

MICLOS TOP

Fungicida sistemico

Tipo di formulazione: concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
-Miclobutanil puro 13,4 (125 g/lt)
-Coformulanti qb a 100

Attenzione

Indicazioni di pericolo:
H226 Liquido e vapori infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie.
H361 Sospetto di nuocere alla fertilità o al feto. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza P102 Tenere lontano dalla portata dei bambini; P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; P202 Non manipolare prima di avere letto o compreso tutte le avvertenze. P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintilla/fiame/superfici riscaldate. Non fumare. P233 Tenere il recipiente ben chiuso. P261 Evitare di respirare i vapori. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Utilizzare occhiali protettivi per occhi e maschera protettiva per il viso; P281: Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto; P304+P340 In caso di inalazione trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: In caso di contatto con gli occhi sciaquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciaquare. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione consultare un medico. P312 In caso di malessere contattare un Centro Antiveleni o un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste consultare un medico. P370+P378 In caso di incidente estinguere con polveri chimiche/schiuma. Non usare getti di acqua; P405: Conservare sotto chiave. P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso ed in luogo ben ventilato; P501: Smaltire il prodotto recipiente in base alle normative vigenti. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni d'uso.

Sharda Cropchem Ltd
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgium
Tel. +39 02 66101029

Registrazione Ministero della Salute N ________ del ___________

Stabilimenti di produzione: **ALTHALLER ITALIA Srl** – Colombano al Lambro(MI); **CHEMIA S.p.A.** – S.S. 255 km 46 – 44040 – S. Agostino (FE); **LUQSA**, Afueras s/n, 25173 Sudanell (Lleida) Spagna

Taglie: ml 100 **Partita n**:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: : Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermati eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 FEB. 2016

16A05221
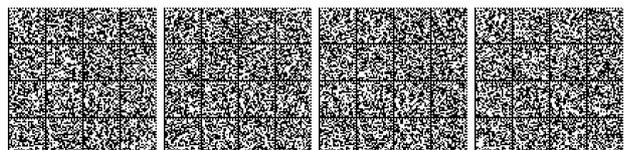
DECRETO 5 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Osorno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 40 concernente la procedura del riconoscimento reciproco;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli artt. 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 14 dicembre 2015 dall'impresa Globachem NV, con sede legale in Brustem Industriepark -Lichtenberglaan 2019 3800 Sint-Truiden (Belgio), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato OSORNO, contenete la sostanza attiva mesotrione, uguale al

prodotto di riferimento denominato Temsa 100, registrato al n. 16396, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del reg. (CE) 1107/2009, con decreto direttoriale in data 25 novembre 2015, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Temsa 100, registrato al n. 16396;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/68/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva mesotrione nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il reg. 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui il mesotrione che risulta quindi approvato fino al 31 luglio 2016;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 luglio 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2016, l'impresa Globachem NV, con sede legale in Brustem Industriepark -Lichtenberglaan 2019 3800 Sint-Truiden (Belgio) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato OSORNO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L: 0,250 - 0,5 - 0,75 - 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Schirm GmbH - Geschwister-Scholl-Strasse 127, D-39218 Schönebeck, (Germania);

Phyteurop - ZI de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16555.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 5 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

OSORNO

ERBICIDA DI POST EMERGENZA PER MAIS DA FORAGGIO E DA GRANELLA CONTRO GRAMINACEE E DICOTILEDONI ANNUALI

Meccanismo d'azione gruppo F2 (HRAC)

OSORNO
Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Mesotrione puro g 9,22 (= 100 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea - **H318** Provoca gravi lesioni oculari - **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - **EUH 401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PERICOLO

Consigli di Prudenza
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso - **P302+P352** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone - **P305+P351+P338** – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare - **P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito - **P501** Smaltire il prodotto/recipiente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Titolare della Registrazione
Globachem NV – Brustem Industriepark -Lichtenberglaan 2019 3800 Sint-Truiden (Belgio) tel. +32 11 78 57 17
Distribuito da: Belchim Crop Protection Italia S.p.A., Settimo Milanese (MI). Tel. 02 33599422
Officine di produzione
Schirm GmbH - Geschwister-Scholl-Strasse 127, D-39218 Schönebeck, Germany - **Phyteurop** - ZI de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, France
Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: litri 0,25-0,5-0,75-1-5-10 **Partita n.** ....

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali. Non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento. Rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai terreni non coltivati come prescrizione supplementare per la mitigazione del rischio e la protezione delle piante non-bersaglio. Durante l'impiego del prodotto utilizzare i dispositivi di protezione individuali (guanti di gomma o di plastica, occhiali protettivi, tuta protettiva e calzature di protezione).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: sintomatica. **Avvertenza: Consultare un centro antiveleni**

CARATTERISTICHE TECNICHE
OSORNO è un diserbante selettivo del mais a base di mesotrone. Agisce principalmente sull'apparato fogliare, tramite il quale il prodotto viene assorbito e traslocato nei tessuti in accrescimento, con un complementare assorbimento dall'apparato radicale. OSORNO è destinato all'impiego in post-emergenza per il controllo di varie ed importanti infestanti dicotiledoni e graminacee. L'effetto sulle infestanti si manifesta dopo 3-4 giorni con imbianchimenti seguiti dal disseccamento.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Prima dell'uso leggere le istruzioni riportate in etichetta.
Preparazione della miscela
Agitare prima dell'uso. Per assicurare un corretto utilizzo del prodotto riempire il serbatoio dell'irroratrice con la metà del volume di acqua richiesto e avviare l'agitatore. Aggiungere la quantità necessaria di OSORNO mantenendo l'agitatore in funzione ed aggiungendo il resto dell'acqua. Agitare la miscela accuratamente prima dell'uso e continuare l'agitazione durante il trattamento. Applicare subito la miscela. Non conservare la soluzione pronta per il trattamento nel serbatoio dell'irroratrice (ad es. durante la notte). Lavare accuratamente tutte le attrezzature con acqua immediatamente dopo l'uso.
Dosi, epoche e campo d'impiego
TEMSA 10 può essere impiegato su mais da granella e da foraggio una sola volta per ciclo colturale fino alla dose massima di 1,5 l /ha diluito in 100-400 litri d'acqua. Il preparato si applica a spruzzo utilizzando spruzzatori approvati per uso agricolo. Mais da foraggio e granturco possono essere trattati nello stadio d'accrescimento compreso tra 2 e 8 foglie. Il preparato si applica a spruzzo utilizzando spruzzatori approvati per uso agricolo.
Infestanti Controllate
Infestanti sensibili - Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Forbicina (*Bidens tripartita*), *Farinaccio (Chenopodium album)*, Stramonio (*Datura stramonium*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba morella (*Solanum nigrum*), ricacci di colza e girasole.
Infestanti mediamente sensibili - Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Poligono convolvolo (*Polygonum convolvulus*), Stellaria (*Stellaria media*).
Per il controllo di infestanti dicotiledoni allo stadio di 2-4 foglie impiegare 0,5-1 l/ha, utilizzando la dose maggiore su infestanti più sviluppate.
In presenza di infestanti graminacee, intervenire nei primi stadi di sviluppo delle malerbe (2-3 foglie) applicando 1,5 l/ha.
Con infestanti dicotiledoni o graminacee non sensibili o che abbiano superato lo stadio di sviluppo indicato si consiglia di miscelare OSORNO alla dose di 0,5-0,75 l/ha con prodotti specifici.
Verificare che il mais da trattare sia in buono stato vegetativo; non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua o siccità. Applicare tramite pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio, assicurando un'uniforme copertura delle infestanti
Avvertenze agronomiche:
Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo di azione
Avvertenze d'uso:

- Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme e mais dolce.
- L'uso di geodisinfestanti a base di carbammati o fosforganici distribuiti in precedenza a OSORNO può interferire negativamente sul normale sviluppo della coltura.
- Gli insetticidi fogliari a base di carbammati o fosforganici usati in miscela con OSORNO possono interferire negativamente sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.
- Dopo il trattamento, attendere che la vegetazione sia completamente asciutta prima di rientrare nell'appezzamento.
- Nel caso di forzata risemina è possibile riseminare mais.
- Non impiegare con attrezzature manuali.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 FEB. 2016
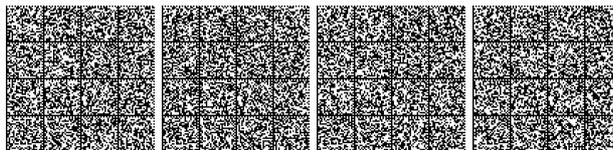
COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con oligoelementi, è consigliabile introdurre OSORNO per primo mantenendo il serbatoio in costante agitazione e distribuendo la miscela immediatamente. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: alcuni giorni dopo il trattamento possono manifestarsi sintomi transitori sul mais, quali decolorazioni o imbianchimenti delle foglie, che non hanno conseguenze sullo sviluppo e la produzione della coltura. Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

- **Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta**
- **Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato**
- **Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali**
- **Non applicare con mezzi aerei**
- **Da non vendersi sfuso**
- **Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua**
- **Operare in assenza di vento**
- **Il contenitore non può essere riutilizzato**
- **Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente**

5 FEB. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

16A05237
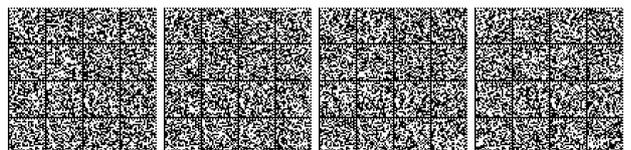
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 luglio 2016.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria. (Ordinanza n. 354).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 149 del 21 febbraio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 187 del 19 agosto 2014 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria.»;

Visto l'art. 10, comma 13-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha stanziato, per l'avvio degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi di cui trattasi, la somma di euro 6 milioni;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2014 con cui è stato disposto un primo stanziamento di euro 5.462.400, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, cosi come rideterminato a seguito delle richiamate riduzioni, effettuate in attuazione delle leggi n. 50/2014 e n. 89/2014;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 207 del 24 novembre 2014 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 277 del 13 agosto 2015 recante: «Proroga della contabilità speciale n. 5803 fino al 30 luglio 2016. Superamento della situazione di criticità derivante degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria»;

Considerato che la Regione Liguria sta proseguendo nel completamento delle attività necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Ravvisata, quindi la necessità di consentire alla predetta Regione, in qualità di Amministrazione ordinariamente competente ai sensi dell'ordinanza n. 187/2014 sopra richiamata, di avviare i necessari interventi di rientro delle famiglie evacuate a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio regionale;

Vista la nota del 2 maggio 2016 del Presidente della Regione Liguria;

Considerato che la particolare morfologia del territorio ligure comporta spesso come causa di inagibilità di un'abitazione anche situazioni esterne alla stessa determinate dal danneggiamento o dall' instabilità di abitazioni, strutture o terreni di proprietà di soggetti terzi rispetto ai nuclei familiari per i quali è stata disposta l'evacuazione;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria di cui alla delibera di Giunta n. 512 del 3 giugno 2016;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 207 del 24 novembre 2014 è sostituito dal seguente: «1. Per consentire alla Regione Liguria di porre in essere i necessari interventi conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio regionale, il Soggetto responsabile di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 187 del 19 agosto 2014 predispone, entro trenta giorni dall'emanazione della presente ordinanza un piano da sottoporre all'approvazione

del Capo del Dipartimento della protezione civile, diretto a garantire il rientro dei nuclei familiari la cui abitazione principale, realizzata in conformità alla normativa urbanistica ed edilizia, è stata distrutta, danneggiata e/o resa inagibile anche per cause esterne indotte, e pertanto destinataria di provvedimento di sgombero delle competenti autorità adottato a seguito degli eventi di cui in premessa.

Per il rientro dei predetti nuclei familiari sono riconosciuti:

a) un contributo fino al 75% delle spese sostenute e rendicontate per il ripristino dell'abitazione e/o delle pertinenze della stessa, attraverso interventi finalizzati al rientro delle famiglie evacuate dalla propria abitazione, nel limite massimo di Euro 100.000,00 di contributo;

b) un contributo pari al 100% della spesa sostenuta per la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso o in un altro comune, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq per la delocalizzazione delle abitazioni principali ancora inagibili a seguito degli eventi in rassegna da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, anche individuate successivamente all'evento alluvionale in argomento;

c) il contributo previsto alla lettera *a)* può essere concesso, in alternativa al proprietario dell'abitazione evacuata, ad un soggetto privato terzo, proprietario di altra abitazione, struttura o terreno in condizioni instabili o precarie tali da determinare l'inagibilità dell'abitazione e quindi l'evacuazione di cui sopra, per l'esecuzione di interventi finalizzati alla revoca del provvedimento di sgombero.

Tali interventi a carico di terzi potranno essere ammessi a contributo previa:

1. individuazione da parte del Comune competente del soggetto titolare degli interventi necessari al rientro della famiglia evacuata;

2. presentazione, da parte del richiedente, di idonea perizia emessa da un professionista abilitato che attesti:

- il nesso di causalità tra evento e danno occorso;
- che l'intervento eseguito e/o da eseguire sia strettamente finalizzato alla revoca del provvedimento di sgombero;
- che il provvedimento di sgombero non sia dovuto a negligenza manutentiva del titolare o del soggetto terzo;

3. istruttoria comunale positiva in ordine agli interventi effettuati ed alle spese sostenute con particolare riferimento alla revoca del provvedimento di sgombero ed alla verifica delle condizioni attestate.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2016

Il Capo del Dipartimento
CURCIO

16A05242

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 giugno 2016.

Classificazione del medicinale per uso umano «Sivextro», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 844/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Merck Sharp & Dohme Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale SIVEXTRO;

Vista la determinazione n. 776/2015 del 15 giugno 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Merck Sharp & Dohme Limited ha chiesto la classificazione delle confezioni codice AIC n. 044020016/E, 044020030/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 dicembre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 marzo 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Sivextro» è indicato per il trattamento di infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). Occorre tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso corretto degli agenti antibatterici.

Il medicinale Sivextro nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 6 compresse - AIC n. 044020016/E (in base 10) 19ZD9J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 200 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 6 flaconcini - AIC n. 044020030/E (in base 10) 19ZD9Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Sivextro è la seguente:

per la confezione con AIC n. 044020016/E

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: infettivologo (RNRL);

per la confezione con AIC n. 044020030/E

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 giugno 2016

Il direttore generale: PANI

16A05222

DETERMINA 27 giugno 2016.

Attività di rimborso alle regioni, per la compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Luveris». (Determina n. 843/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 9 luglio 2013, n. 629/2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2013, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale LUVERIS;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23-25 maggio 2016;

Determina:

Art. 1.

Ai fini della compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per la specialità medicinale «Luveris», nel periodo agosto 2013 – luglio 2015, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo, rispettivamente la prima entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determinazione, la seconda entro i successivi 90 giorni.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del Pay-back 5% - alle Regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità "Luveris"».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 giugno 2016

Il direttore generale: PANI

Allegato 1
Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: Merck Serono Spa

Specialità medicinale: Luveris (agosto 2013 - luglio 2015)

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 11.543	€ 5.772
Basilicata	€ 6.639	€ 3.320
Calabria	€ 14.632	€ 7.316
Campania	€ 103.543	€ 51.771
Emilia Romagna	€ 57.812	€ 28.906
Friuli V. Giulia	€ 1.141	€ 570
Lazio	€ 150.069	€ 75.035
Liguria	€ 15.009	€ 7.504
Lombardia	€ 188.533	€ 94.266
Marche	€ 11.673	€ 5.836
Molise	€ 4.407	€ 2.203
Piemonte	€ 40.062	€ 20.031
Pr. Aut. Bolzano	€ 464	€ 232
Pr. Aut. Trento	€ 1.354	€ 677
Puglia	€ 27.250	€ 13.625
Sardegna	€ 11.535	€ 5.768
Sicilia	€ 55.964	€ 27.982
Toscana	€ 68.490	€ 34.245
Umbria	€ 5.748	€ 2.874
Valle d'Aosta	€ 519	€ 259
Veneto	€ 15.115	€ 7.557
Italia	**€ 791.501**	**€ 395.750**

AIFA
Ufficio HTA nel settore farmaceutico

16A05223
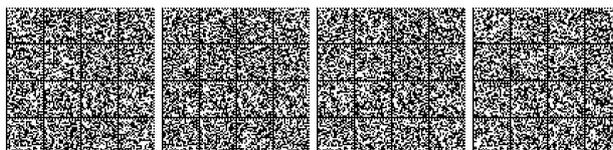
CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 1° luglio 2016, n. **62871**.

Aggiornamento delle modalità tecniche di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese.

Alle Amministrazioni pubbliche titolari di aiuti di Stato

Ai Soggetti gestori di aiuti di Stato

1. Premessa

L'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 («Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2014») ha apportato sostanziali modifiche alle disposizioni in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sostituendo, tra l'altro, l'intero art. 52.

Il nuovo art. 52, in attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020, prevede la trasformazione della banca dati istituita presso questo Ministero ai sensi dell'art. 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57 in «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e stabilisce che detto Registro nazionale venga utilizzato al fine di espletare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti «*de minimis*».

La disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato è demandata dal comma 6 del precitato art. 52 a un regolamento, attualmente in corso di perfezionamento.

Lo stesso comma 6 prevede che, fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese stabilite dall'art. 14, comma 2, della citata legge n. 57/2001, costituite, in particolare, dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, e dalle modalità tecniche per la trasmissione rese note da questa Direzione generale ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto attuativo 18 ottobre 2002.

Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al più volte citato art. 52, a partire dal mese di luglio 2016 è prevista la disponibilità di una nuova versione, profondamente reingegnerizzata, della predetta banca dati istituita presso questo Ministero dalla legge n. 57/2001 (di seguito, «Registro Aiuti»), realizzata nella prospettiva di anticipare i servizi che saranno offerti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato.

La presente circolare descrive, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, le nuove modalità tecniche per la trasmissione al sistema «Registro Aiuti» delle informazioni relative agli aiuti concessi alle imprese, compresi gli aiuti a titolo di «*de minimis*», ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.

2. I servizi resi disponibili dal «Registro Aiuti»

Il «Registro Aiuti» è disponibile all'indirizzo web: https://bdaregistro.incentivialleimprese.gov.it.

Si presenta come un portale che dispone di un'area pubblica focalizzata sul tema degli aiuti, con una sezione dedicata alla trasparenza, e di un'area riservata alle amministrazioni titolari e ai soggetti gestori degli aiuti con le seguenti principali funzionalità:

registrazione delle «Misure di aiuto» alle imprese, comprensiva delle informazioni richieste dalla normativa europea in materia di trasparenza. Il sistema in fase di registrazione della Misura di aiuto rilascerà un Codice identificativo della Misura;

registrazione degli «Aiuti individuali», comprensiva delle informazioni necessarie per la verifica del rispetto dei massimali «*de minimis*» e del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e europea;

gestione della lista cosiddetta «Deggendorf», relativa ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali censiti nel Registro e oggetto di una decisione di recupero della Commissione europea;

visure relative agli aiuti «de minimis» e agli aiuti di Stato già concessi e registrati.

Il «Registro aiuti», inoltre, prevede:

l'introduzione di servizi applicativi atti a consentire l'interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese;

l'avvio della fase di interoperabilità con la banca dati presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con l'obiettivo di garantire che il controllo sul massimale «*de minimis*» tenga conto di quanto concesso anche nel settore agricolo primario.

Le informazioni sulle Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali registrate nel «Registro Aiuti» sono rese pubbliche e accessibili in un'apposita Sezione del sito dedicata alla trasparenza, consultabile senza restrizioni e necessità di autenticazione, anche per il tramite di funzioni di ricerca avanzate.

Le informazioni raccolte per la trasparenza, in fase di registrazione delle Misure e degli Aiuti, sono in linea con le previsioni normative relative alla trasparenza in ambito europeo di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 e alla comunicazione della Commissione 2014/C 198/02 sulla trasparenza pubblicata il 27 giugno 2014 e possono, pertanto, costituire adempimento degli obblighi di trasparenza predetti.

3. Modalità di accreditamento al «Registro Aiuti»

Per accedere all'area riservata del «Registro Aiuti» e utilizzare le funzioni e i servizi resi disponibili, è necessario, in primo luogo, che l'Autorità responsabile delle Misure di aiuto sia preventivamente accreditata al sistema.

Le Autorità responsabili sono i soggetti cui è attribuita, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, la competenza per l'adozione dei provvedimenti di attuazione di Misure di aiuto.

Le Autorità responsabili possono accreditarsi autonomamente al sistema utilizzando la funzione di registrazione disponibile nella pagina di accesso all'area riservata del Registro.

In fase di accreditamento, l'Autorità responsabile comunica al Registro il Referente per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002. Le credenziali per l'accesso del Referente per gli adempimenti all'area riservata del Registro sono recapitate all'indirizzo email-PEC associato all'Area organizzativa omogenea di riferimento dell'Autorità, così come risulta dall'Indice delle Pubbliche amministrazioni.

Una volta ottenute le credenziali per l'accesso al «Registro Aiuti» il Referente per gli adempimenti può accreditare gli Uffici dei soggetti concedenti abilitati a registrare gli Aiuti individuali.

4. Modalità tecniche per la trasmissione delle informazioni e l'utilizzo dei servizi

Le modalità tecniche di dettaglio per la trasmissione al «Registro Aiuti» delle informazioni relative agli aiuti concessi alle imprese sono contenute nel documento «Registro Aiuti - Guida tecnica all'utilizzo del Sistema», con indicazioni per il corretto utilizzo delle funzioni e dei servizi resi disponibili dal Registro, che in particolare illustra:

1. i passaggi fondamentali per la registrazione degli Aiuti individuali. Sono esposte, passo dopo passo, le sezioni del «Registro Aiuti» con cui è necessario interfacciarsi, tramite un supporto illustrativo di immagini descrittive;

2. le ulteriori funzioni avanzate messe a disposizione dal sistema (la gestione della lista Deggendorf, le visure e le verifiche, i documenti di certificazione).

La Guida tecnica e i relativi allegati sono pubblicati nella sezione Supporto documentale del sito web «Registro Aiuti», in particolare al link: https://bdaregistro.incentivialleimprese.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/manuali_operativi.

5. Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di accreditamento e di utilizzo delle funzioni e servizi resi disponibili dal «Registro Aiuti» è possibile contattare l'assistenza tecnica del Registro, scrivendo all'indirizzo email rna.supporto@mise.gov.it.

Roma, 1° luglio 2016

Il direttore generale per gli incentivi alle imprese:
SAPPINO

16A05239

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico DSM Sinochem».

Estratto determina n. 845/2016 del 27 giugno 2016

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO DSM SINOCHEM.

Titolare A.I.C.: DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V. - Alexander Fleminglaan 1 - 2613 AX Delft (Paesi Bassi).

Confezione: «875 mg/125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine PET/AL/PE - A.I.C. n. 043981012 (in base 10) 19Y66N (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato equivalente a 875 mg di amoxicillina e potassio clavulanato equivalente a 125 mg di acido clavulanico;

eccipienti: crospovidone (E1202), silice colloidale anidra (E551), aspartame (E951), magnesio stereato (E470b), aroma di fragola.

Produzione: Pencef Pharma GmbH Breitenbachstrasse 13 13509 Berlin (Germany).

Confezionamento: Pencef Pharma GmbH Breitenbachstrasse 13 13509 Berlin (Germany).

Produzione principio attivo:

DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V. Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft The Netherlands (Amoxicillin trihydrate);

Deretil, S.A. Villaricos Spain - 04616 Cuevas Del Almanzora, Almeria (Amoxicillin trihydrate);

CKD BIO Corporation CKD Bio Corporation Plant I, II - 292, Sinwon-ro, Danwon-Gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea (Republic of)-425-100 Ansan-Si (Potassium Clavulanate);

Fermic S.A. de C.V. Fermic SA de CV Reforma 873 Col San Nicolas Tolentino Mexico - 09850 Iztapalapa (Potassium Clavulanate).

Rilascio lotti: Pencef Pharma GmbH Breitenbachstrasse 13 13509 Berlin (Germany).

Controllo dei lotti:

Pencef Pharma GmbH Breitenbachstrasse 13 13509 Berlin (Germany);

Proxy Laboratories B.V. Archimedesweg 25 2333 CM Leiden, The Netherlands;

Pharbil Pharma GmbH Reichenberger Straße 43 33605 Bielefeld (Germany);

Allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH Hildebrandstrasse 10-12 - 37081 Göttingen (Germany).
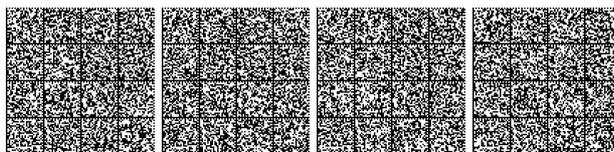
Indicazioni terapeutiche: «Amoxicillina/acido clavulanico» è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini:

sinusite batterica acuta (diagnosticate in modo adeguato);

otite media acuta;

esacerbazioni acute di bronchiti croniche (diagnosticate in modo adeguato);

polmonite acquisita in comunità;

cistite;

pielonefrite;

infezioni della pelle e dei tessuti molli in particolare cellulite, morsi di animale ed ascesso dentale grave con cellulite diffusa;

infezioni ossee ed articolari, in particolare osteomielite.

Si devono tenere in considerazione le linee-guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale: «Amoxicillina e acido clavulanico DSM Sinochem» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05224

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Teva»

Estratto determina n. 847/2016 del 27 giugno 2016

Medicinale: LOSARTAN TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia s.r.l. - piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano.

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 038112138 (in base 10) 14C2WB (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 038112140 (in base 10) 14C2WD (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038112153 (in base 10) 14C2WT (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038112165 (in base 10) 14C2X5 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister 0PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038112177 (in base 10) 14C2XK (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister 0PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038112189 (in base 10) 14C2XX (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: principio attivo: 50 mg, 100 mg di losartan.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Losartan Teva» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05225

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pemetrexed Mylan»

Estratto determina n. 846/2016 del 27 giugno 2016

Medicinale: PEMETREXED MYLAN.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A., via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano.

Confezione: «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044163018 (in base 10) 1B3RYB (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Composizione:

principio attivo:

ogni flaconcino contiene 500 mg di pemetrexed (come pemetrexed disodico 2,5 idrato);

dopo ricostituzione (vedere paragrafo 6.6), ogni flaconcino contiene 25 mg/ml di pemetrexed;

eccipienti: mannitolo, acido cloridrico (per l'aggiustamento del *pH)*, sodio idrossido (per l'aggiustamento del *pH)*.

Produzione del principio attivo: ASMF holder: Chemwerth, Inc - 1764 Litchfield Turnpike - 06525 (Stati Uniti).

Manufacturing drug substance: Huzhou Zhanwang Pharmaceutical Co., Ltd - West Development Area Road, Linghu Town - Huzhou, Zhejiang 313018 (Cina).

Rilascio lotti:

Agila Specialties Polska SP Z O O - 10, Daniszewska Str 03-230 Warsaw (Polonia);

Mylan S.A.S. - 117Allée des Parcs 69 800 Saint-Priest (Francia).

Controllo e rilascio lotti: Wessling Hungary Kft. Fóti út 56 1047 Budapest (Ungheria).

Produzione, controllo lotti, confezionamento: Mylan Laboratories Limited [OTL] - Plot No. 284/B, Bommasandra Jigani Link Road Industrial area - Jigani Hobli - Anekal Taluk - Bangalore - Karnataka - 560 105 (India).

Confezionamento secondario:

DHL Supply Chain (Italy) S.p.A. - viale Delle Industrie n. 2 - 20090 Settala (Milano) - Italia;

Picking Farma S.A. - Pol. Ind. Can Bernades Subirà. C/ Ripollès, 7-9 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) Spagna;

PKL Service GmbH & Co KG - Haasstrasse 8 64293 Darmstadt (Germania);

Orifice Medical AB - Aktergatan 2, 4 and 5 271 55 Ystad (Svezia);

Unibo bvba - Ambachtstraat 34 B-2390 Malle (Belgio);

Central Pharma (Contract Packing) Limited - Caxton Road, Bedford, Bedfordshire MK41 0XZ (Regno Unito).

Indicazioni terapeutiche:

mesotelioma pleurico maligno. «Pemetrexed Mylan» in associazione con cisplatino è indicato nel trattamento chemioterapico di pazienti non pretrattati con mesotelioma pleurico maligno non resecabile;

carcinoma polmonare non a piccole cellule:

«Pemetrexed Mylan» in associazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose;

«Pemetrexed Mylan» è indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino (vedere paragrafo 5.1);

«Pemetrexed Mylan» è indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pemetrexed Mylan» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05226

Comunicato relativo all'estratto della determina n. 789/2016 del 6 giugno 2016 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolomide e Timololo Pensa».

Nell'estratto della determina n. 789/2016 del 6 giugno 2016, relativa al medicinale per uso umano DORZOLOMIDE E TIMOLOLO PENSA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2016, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

nel sommario e alla pag. 105, dove è scritto: «DORZOLOMIDE E TIMOLOLO PENSA»;

leggasi: «DORZOLAMIDE E TIMOLOLO PENSA».

16A05227

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citalopram Sandoz BV»

Estratto determina n. 841/2016 del 27 giugno 2016

Medicinale: CITALOPRAM SANDOZ BV.

Titolare A.I.C.: Sandoz BV - Veluwezoom 22 1327 - AH Almere (Olanda).

Confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038238349 (in base 10) 14GY4F (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038238352 (in base 10) 14GY4J (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: principio attivo: 20 mg, 40 mg di citalopram.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Citalopram Sandoz BV» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05228

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Busulfano Mylan»

Estratto determina n. 842/2016 del 27 giugno 2016

Medicinale: BUSULFANO MYLAN.

Titolare A.I.C.: Mylan SpA, via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano (Italia).

Confezioni:

«6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043652015 (in base 10) 19N4XH (in base 32);

«6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 8 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043652027 (in base 10) 19N4XV (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione (concentrato sterile).

Composizione:

principio attivo: 1 ml di concentrato contiene 6 mg di busulfano. Una fiala con 10 ml di concentrato contiene 60 mg di busulfano. Dopo la diluizione: 1 ml di soluzione contiene 0,5 mg di busulfano;

eccipienti: dimetilacetamide, macrogol 400.

Produzione: Mylan Laboratories Limited (OTL) - Plot No. 284/B, Bommasandra-Jigani Link Road (BJLR) Industrial area Anekal Taluk Bngalore (U) District 560 105 (India).

Confezionamento:

DHL Supply Chain (Italy) S.P.A. - viale Delle Industrie n. 2 - 20090 Settala (Milano) Italia;

Picking Farma S.A. - Pol. Ind. Can Bernades Subirà. C/Ripollès, 7-9 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) Spagna;

PKL Service GmbH & Co KG - Haasstrasse 8 64293 Darmstadt (Germania);

Mylan Laboratories Limited (OTL) - Plot No. 284/B, Bommasandra-Jigani Link Road (BJLR) Industrial area Anekal Taluk - Bngalore (U) District 560 105 (India).

Produzione del principio attivo: Shilpa Medicare Limited - Plot Nos. 33, 33°, 40-47 Raichur Industrial Growth Centre - Wadloor Road, Chicksugur Cross - Chicksugur 584 134 (India).

Rilascio dei lotti:

Agila Specialties Polska SP Z O O - 10, Daniszewska Str 03-230 Varsavia (Polonia);

Mylan S.A.S - 17 allée des parcs - 69800 Saint Priest (Francia);

Wessling Hungary Kft., Fóti út 56, 1047 Budapest (Ungheria).

Controllo dei lotti:

Agila Specialties Polska SP Z O O - 10, Daniszewska Str 03-230 Varsavia (Polonia);

Wessling Hungary Kft., Fóti út 56, 1047 Budapest (Ungheria).

Indicazioni terapeutiche:

«Busulfano Mylan» seguito da ciclofosfamide (BuCy2) è indicato nel trattamento convenzionale di condizionamento precedente al trapianto di cellule emopoietiche progenitrici (HPCT) in pazienti adulti quando l'associazione è considerata la migliore scelta disponibile;

«Busulfano Mylan» successivo a fludarabina (FB) è indicato nel trattamento di condizionamento precedente al trapianto di cellule emopoietiche progenitrici (HPCT) in pazienti adulti che sono candidati a un regime di condizionamento ad intensità ridotta (RIC);

«Busulfano Mylan» seguito da ciclofosfamide (BuCy4) o melfalan (BuMel) è indicato come trattamento convenzionale di condizionamento precedente al trapianto di cellule emopoietiche progenitrici (HPCT) in pazienti in età pediatrica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Busulfano Mylan» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05229

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della pericolosità geologica in comune di Clauzetto.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento», con decreto del dirigente incaricato n. 31 del 20 maggio 2016, è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni relative alla pericolosità geologica individuate in comune di Clauzetto (PN).

Sarà cura della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it

16A05243

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Immaginaria - società cooperativa a r.l.», in Latisana.

Con deliberazione n. 1155 dd. 23 giugno 2016 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Immaginaria - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Latisana, codice fiscale n. 01233950300, costituita il giorno 2 marzo 1983 per rogito notaio dott. Sergio Cipolla di Latisana, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Mauro De Marco, con studio in Cividale del Friuli, Via Manzoni n. 26.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A05241

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-167) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
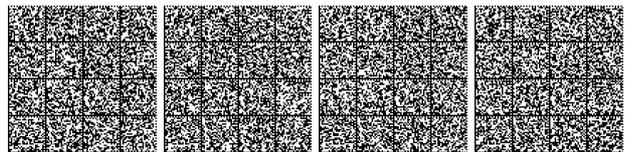
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
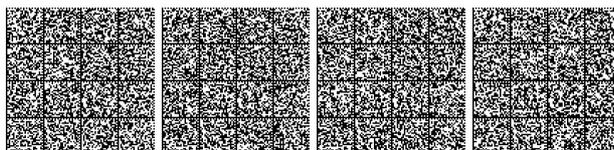
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00